

Linee Guida in materia di informazione, assistenza e controlli verso organizzazioni richiedenti la registrazione EMAS o in possesso della stessa

Delibera del Consiglio Federale. Seduta del 03/11/15. Doc. 59/15-CF





Linee Guida in materia di informazione, assistenza e controlli verso organizzazioni richiedenti la registrazione EMAS o in possesso della stessa

Delibera del Consiglio Federale. Seduta del 03/11/15. Doc. 59/15-CF

Informazioni legali

Il Consiglio Federale, istituito presso l'ISPRA con il compito di promuovere lo sviluppo coordinato del Sistema Agenziale (ISPRA/ARPA/APPA) nonché per garantire omogeneità nello svolgimento dei compiti istituzionali delle agenzie e di ISPRA stessa, ha deciso con la Delibera del 29 maggio 2012, di contraddistinguere i prodotti editoriali e le iniziative frutto delle attività congiunte a carattere nazionale dell'ISPRA e delle Agenzie ambientali, con la denominazione Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente e un nuovo logo rappresentativo.

L'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), le Agenzie Regionali per la Protezione dell'Ambiente (ARPA), le Agenzie Provinciali per la Protezione dell'Ambiente (APPA) e le persone che agiscono per loro conto non sono responsabili per l'uso che può essere fatto delle informazioni contenute in questo manuale.

ISPRA - Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale Via Vitaliano Brancati, 48 – 00144 Roma www.isprambiente.gov.it

ISPRA, Manuali e Linee Guida 130/2016 ISBN 978-88-448-0752-8

Riproduzione autorizzata citando la fonte

Elaborazione grafica ISPRA

Grafica di copertina: Sonia Poponessi *Foto di copertina:* Paolo Orlandi

Coordinamento editoriale:

Daria Mazzella ISPRA – Settore Editoria

14 gennaio 2016

AUTORI

Tavolo di lavoro:

ISPRA (Coordinatore)

(Marina Masone, Valeria Tropea)

ARPA Emilia Romagna

(Simona Coppi, Helga Tenaglia, Paola Silingardi, Emanuela Venturini)

APPA Bolzano

(Barbara Bertossi)

ARPA Calabria

(Cristiana Simari Benigno)

ARPA Friuli Venezia Giulia

(Roberto Sbruazzo)

ARPAL Liguria

(Tiziana Pollero, Sabrina Sicher)

ARPA Marche

(Federica Allegrezza, Patrizia Ammazzalorso)

ARPA Sardegna

(Paola Manconi)

APPA Trento

(Franca Polla, Marco Niro)

Ringraziamenti

Si ringraziano tutte le Agenzie Regionali e Provinciali per i contributi forniti e la fattiva collaborazione garantita in fase di redazione ed approvazione del documento finale.

INDICE

INTRODUZIONE 6
NORMATIVA DI RIFERIMENTO 7
1. RUOLO DELLE AGENZIE IN MATERIA DI INFORMAZIONE/ASSISTENZA – ART. 32 DEL REGOLAMENTO EMAS
2. METODOLOGIA PER IL SUPPORTO ALLE IMPRESE IN MATERIA D INFORMAZIONE/ASSISTENZA – ART. 32 DEL REGOLAMENTO EMAS
2.1 Informazione tramite siti web
2.2 Riepilogo delle linee guida per la corretta applicazione dell'Art. 32 del Regolamento 1221/200 mediante sito web
2.3 Altre modalità di comunicazione / informazione
2.4 Riepilogo delle linee guida per la corretta applicazione dell'Art. 32 del Regolamento 1221/200 con modalità diverse rispetto al sito web
3. RUOLO DELLE AGENZIE IN MATERIA DI CONTROLLI – ART. 38 DEI REGOLAMENTO EMAS
4.1 Semplificazione dei controlli
4.2 Riepilogo delle indicazioni per la corretta applicazione dell'Art. 38 del Regolamento 1221/200 per organizzazioni appartenenti al settore non industriale
BIBLIOGRAFIA
ALLECATO 25

INTRODUZIONE

Nel corso della riunione del 29 luglio 2013, il Consiglio Federale ha approvato la costituzione della Rete dei Referenti Certificazioni volontarie EMAS, Ecolabel UE e GPP, operativa nel PT 2014-2016, con il compito di definire la priorità delle attività e, se del caso, di proporre l'istituzione di gruppi di lavoro specifici.

A seguito di ciò, nell'ambito delle attività previste dal Programma Triennale 2014 – 2016 del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente, è stato istituito nell'Area 7- "Attività integrate di tipo tecnico" un gruppo di lavoro in materia di EMAS, Ecolabel e GPP le cui attività si articolano su diverse linee.

Una di queste linee riguarda lo studio di modalità efficaci per l'applicazione degli articoli 32 e 38 del Regolamento EMAS 1221/2009.

Le motivazioni che hanno indotto all'attivazione di questa linea di attività derivano dall'esigenza di dare efficace attuazione nel nostro Paese a quanto stabilito dagli articoli 32 e 38 del Regolamento EMAS, ovvero garantire il diritto delle organizzazioni di avere informazioni sugli obblighi normativi applicabili in materia di ambiente e sulle autorità competenti responsabili dell'applicazione di tali obblighi, e la possibilità che il possesso della Registrazione EMAS possa essere tenuto in considerazione nell'ambito dei controlli ambientali, come di seguito riportato:

<u>Articolo 32</u> "Assistenza alle organizzazioni in materia di rispetto degli obblighi normativi in materia di ambiente"

- 1. Gli Stati membri garantiscono che le organizzazioni abbiano accesso alle informazioni e alle possibilità di assistenza in relazione agli obblighi normativi in materia di ambiente vigenti nello Stato membro interessato.
- 2. L'assistenza comprende i seguenti elementi:
- a) informazioni sugli obblighi normativi applicabili in materia di ambiente;
- b) individuazione delle competenti autorità responsabili dell'applicazione degli obblighi normativi specifici in materia di ambiente che sono stati dichiarati applicabili.
- 3. Gli Stati membri possono assegnare i compiti di cui ai paragrafi 1 e 2 agli organismi competenti o a qualsiasi altro organismo che disponga delle competenze necessarie e delle risorse adeguate per poter svolgere i compiti affidatigli.
- 4. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità responsabili dell'applicazione della legge rispondano almeno alle richieste delle organizzazioni di piccole dimensioni riguardanti gli obblighi normativi applicabili in materia di ambiente che rientrano nel loro ambito di competenza e forniscano informazioni alle organizzazioni in merito agli strumenti finalizzati a dimostrare il rispetto, da parte delle organizzazioni, degli obblighi normativi pertinenti.

Articolo 38 "EMAS e altre politiche e strumenti della comunità"

- 1. Fatta salva la legislazione comunitaria, gli Stati Membri esaminano in quale modo la registrazione EMAS in conformità del presente regolamento possa essere:
 - a. Considerata nell'elaborazione di nuova legislazione;
 - b. Utilizzata come strumento ai fini dell'applicazione e del controllo del rispetto della legislazione;
 - c. Presa in considerazione nell'ambito degli appalti e degli acquisti pubblici.
- 2. Fatta salva la legislazione comunitaria, in particolare in materia di concorrenza, fiscalità e aiuti di Stato, ove opportuno gli Stati Membri adottano provvedimenti per rendere più facile per le organizzazioni registrarsi o rimanere registrate a EMAS.

Tali provvedimenti possono includere, tra l'altro:

- a. la semplificazione degli obblighi, in modo tale che l'organizzazione in possesso di una registrazione sia ritenuta conforme a determinati obblighi normativi in materia di ambiente contenuti in altri strumenti legislativi individuati dalle autorità.
- b. Una migliore legislazione, in modo da modificare altri strumenti normativi per eliminare, ridurre o semplificare gli oneri delle organizzazioni che aderiscono a EMAS, al fine di incentivare un funzionamento efficiente dei mercati e aumentare il grado di competitività.

Tali disposizioni trovano peraltro riscontro anche nella normativa nazionale. In particolare, gli aspetti riguardanti l'informazione e l'assistenza alle organizzazioni sono contemplati nel D.Lgs. 33/13, art. 25, mentre, quelli relativi ai controlli, sono stati recepiti dalla legislazione nazionale con la Legge 35

del 2012, art. 14, comma 4-f, che li ha riportati nelle Linee Guida in materia di Controlli (intesa sancita in Conferenza Unificata nella seduta del 24/01/13), e con il D.Lgs. 46/14, art.7, che recepisce la Direttiva europea n.75/10, art. 23, comma 4.

Sulla base di tale premessa, si è convenuto di redigere un documento contenente le Linee Guida in materia di informazione, assistenza e controlli verso organizzazioni richiedenti la registrazione EMAS o in possesso della stessa.

Le finalità delle Linee Guida, costituite dal presente documento, sono: dare delle indicazioni applicative alle Agenzie, in considerazione del loro ruolo, per l'applicazione di quanto richiesto dal Regolamento EMAS e dalle altre normative nazionali, tenendo conto delle differenti strutture organizzative delle varie Agenzie e delle specificità che esistono a livello locale sul territorio, sia riguardo alla tipologia di organizzazioni che vi insistono, che riguardo al rapporto tra le stesse e le varie autorità regionali/provinciali.

L'ambito di applicazione del presente documento non è, però, limitato alle organizzazioni registrate EMAS, almeno per quanto attiene alle attività relative alle informazioni ed all'assistenza (art.32). Infatti, tali informazioni riguardano tutte le organizzazioni e non solo quelle registrate EMAS, essendo le informazioni fornite di interesse generale. Al contrario, la parte relativa alle possibilità di semplificazione dei controlli (art.38) è specificatamente indirizzata alle organizzazioni registrate EMAS.

Considerando poi che nel Programma triennale 2014 – 2016 del SNPA è altresì presente nell'Area 3 "Controlli" un gruppo di lavoro denominato "Definizione dei criteri per la pianificazione e programmazione dei controlli", relativamente alle imprese soggette alle autorizzazioni AIA ed AUA, le cui finalità includerebbero quindi l'applicazione della Legge 35 del 2012, art. 14, del D.Lgs. 46/14, art.7, e delle Linee Guida in materia di Controlli, si è deciso di limitare l'ambito di applicazione del presente documento a quelle organizzazioni, registrate EMAS, che non sono soggette ad AIA o AUA, le quali, in ogni caso, sono sottoposte ai controlli ambientali delle Agenzie e potrebbero quindi beneficiare delle relative semplificazioni.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

REGOLAMENTO (CE) n. 1221/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 25 novembre 2009 sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) – Art. 32 e Art. 38

LEGGE 4 aprile 2012, n. 35

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo. – art. 14

DECRETO LEGISLATIVO 14 MARZO 2013, N. 33

Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni. – Art. 25

DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2014, n. 46

Emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) - Attuazione direttiva 2010/75/Ue - Modifiche alle Parti II, III, IV e V del Dlgs 152/2006 ("Codice ambientale") - Art. 7

LINEE GUIDA DELLA CONFERENZA UNIFICATA in materia di controlli, ai sensi dell'art. 14, comma 5, del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 convertito dalla legge 4 aprile 2012, n.35

1. RUOLO DELLE AGENZIE IN MATERIA DI INFORMAZIONE / ASSISTENZA – ART. 32 DEL REGOLAMENTO EMAS

Il Decreto Legislativo 33/2013 prevede espressamente il diritto per le organizzazioni di avere accesso alle informazioni in materia di adempimenti relativi alle leggi ambientali e, nel contempo, l'obbligo per le Pubbliche Amministrazioni di rendere disponibili dette informazioni, come di seguito riportato: *Art.25 Obblighi di pubblicazione concernenti i controlli sulle imprese*

- 1. Le pubbliche amministrazioni, in modo dettagliato e facilmente comprensibile, pubblicano sul proprio sito istituzionale e sul sito: www.impresainungiorno.gov.it:
- a) l'elenco delle tipologie di controllo a cui sono assoggettate le imprese in ragione della dimensione e del settore di attività, indicando per ciascuna di esse i criteri e le relative modalità di svolgimento;
- b) l'elenco degli obblighi e degli adempimenti oggetto delle attività di controllo che le imprese sono tenute a rispettare per ottemperare alle disposizioni normative.

Questo concetto è anche espresso dalle Linee Guida in materia di controlli ai sensi dell'art. 14, comma 5, del Decreto Legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito in legge 4 aprile 2012, n. 35.

Punto 5.1 - Chiarezza della regolazione

Occorre garantire ai cittadini e alle imprese la chiara individuazione e l'agevole reperimento delle informazioni sugli obblighi e sui relativi adempimenti imposti dalla normativa.

Le amministrazioni devono far conoscere alle imprese gli obblighi e i relativi adempimenti imposti dalla normativa e rispondere tempestivamente alle richieste di chiarimento sottoposte, assicurandone la più ampia diffusione.

Il legislatore ha assegnato ai SUAP, ovvero sportelli unici per le attività produttive, compiti in relazione all'informazione circa gli adempimenti necessari per lo svolgimento delle attività (D.P.R. 160/2010, art.4 comma 3-a)) e circa i dati necessari per entrare direttamente in contatto con le autorità competenti, nonché compiti in relazione all'assistenza sul modo in cui i requisiti vengono interpretati ed applicati (D.lgs. 59/2010 art.26).

Al momento attuale, non in tutto il territorio nazionale gli sportelli unici garantiscono quanto sopra riportato. In parte, questo è dovuto al fatto che la normativa sui SUAP è relativamente nuova e, probabilmente, richiede del tempo perché la sua attuazione arrivi a piena maturazione.

Ciò che però risulta evidente è che le modalità ed il livello di dettaglio con cui vengono fornite tali informazioni sono estremamente eterogenee e non sempre sufficienti e chiare. E' legittimo anche pensare che, in un'attività informativa strutturata in maniera così diffusa e capillare, possano esserci anche carenze a livello di competenze. D'altra parte anche il legislatore, conscio di questo rischio, prevede attività formative ad hoc per il personale impiegato in tali attività (Legge 6 agosto 2008 n.133, art.38, comma 5) e collegamenti diretti, attraverso la rete informatica, con le autorità competenti (D.P.R. 160/2010, art.3, comma 1-e).

Un caso particolare riguarda le organizzazioni che desiderano aderire ad EMAS, o che hanno aderito ad EMAS, in quanto esse devono dimostrare di operare nel pieno rispetto delle normative ambientali pertinenti. Una delle difficoltà che le organizzazioni incontrano, e che costituisce elemento di deterrenza all'adesione ad EMAS, è proprio la scarsa disponibilità di informazioni, sia sulla normativa ambientale in generale, che sulla normativa specifica riguardante il regolamento EMAS (Reg. UE n. 1221/09), che cita espressamente all'art. 32 il diritto delle organizzazioni ad avere informazioni sugli obblighi normativi applicabili in materia di ambiente e su quali siano le autorità competenti responsabili dell'applicazione degli obblighi normativi specifici in materia di ambiente che sono stati dichiarati applicabili.

In questo scenario, le ARPA/APPA possono svolgere un ruolo fondamentale in materia di informazione ed assistenza sull'applicazione della normativa ambientale.

Come emerge da quanto sopra esposto, anche le Agenzie sono obbligate a pubblicare quanto richiesto dal D.lgs. 33/2013 in materia di normativa ambientale applicabile in relazione ai controlli che esse effettuano, riguardo all'oggetto dei controlli, la loro frequenza e modalità; ed infatti, quasi tutte le Agenzie hanno predisposto un'apposita sezione sui loro siti web.

Ciò discende dal fatto che, in taluni casi, le Agenzie possono rivestire esse stesse il ruolo di autorità competenti in materia di controlli, di cui una chiara definizione si trova nell' Art. 8, comma 1, lettera i, del D.lgs. 59/2010, e quindi essere direttamente i soggetti responsabili dei controlli per quanto riguarda l'applicazione della legislazione ambientale; in altri casi, invece, le Agenzie sono delegate dalle autorità competenti ad effettuare i controlli ambientali.

Inoltre, nella maggior parte dei casi, le Agenzie hanno nelle proprie leggi istitutive compiti specifici in materia di promozione della ricerca e della diffusione di tecnologie ecologicamente compatibili, di prodotti e sistemi di produzione a ridotto impatto ambientale, anche al fine dell'esercizio delle funzioni relative all'applicazione dei regolamenti dell'Unione Europea in materia.

In ogni caso, le Agenzie sono il braccio operativo nell'applicazione della normativa ambientale e sono anche le più titolate ed esperte nell'individuazione della normativa ambientale applicabile, settore per settore, ed hanno in sé, per funzione e struttura, le competenze necessarie per fornire assistenza sul modo in cui i requisiti vengono interpretati ed applicati.

Proprio per svolgere questo ruolo, le Agenzie hanno messo a punto degli strumenti per diffondere le informazioni in questione, anche se talvolta questi strumenti risultano disomogenei sul territorio nazionale e, comunque, mostrano un diverso livello di approfondimento.

Da una indagine condotta da ISPRA nel 2013, sulla base di dati ed informazioni fornite dalle ARPA/APPA, è emerso che le Agenzie ricorrono tipicamente a modalità "non interattive" perlopiù rappresentate dall'utilizzo di siti web con sezioni dedicate alla consultazione delle norme ambientali ed alla predisposizione e diffusione di newsletter e di pubblicazioni.

A queste si affiancano, sempre in tale ambito, iniziative adottate a livello regionale varie e interessanti ma numericamente esigue. Si va da azioni di informazione e assistenza poco "standardizzate" (lasciate cioè alla disponibilità e discrezionalità del personale di volta in volta coinvolto), come nel caso di informazioni fornite occasionalmente tramite contatti telefonici o brevi incontri con le organizzazioni richiedenti, ad azioni a maggiore interazione, che prevedono il ricorso a sistemi web in grado di guidare l'organizzazione all'individuazione delle norme di competenza settoriale o di offrire servizi di verifica del livello di conformità normativa raggiunta. Interessante anche l'organizzazione di incontri mirati di natura formativa/informativa con gruppi omogenei di organizzazioni richiedenti rispetto alla normativa di settore applicabile e, perché no, con chi è demandato dal legislatore ad assumersi i compiti in relazione all'informazione circa gli adempimenti necessari per lo svolgimento delle attività, ovvero i vari SUAP.

2. METODOLOGIA PER IL SUPPORTO ALLE IMPRESE IN MATERIA DI INFORMAZIONE/ASSISTENZA – ART. 32 DEL REGOLAMENTO EMAS

2.1 Informazione tramite siti web

In considerazione del fatto che, come si è detto, l'informazione è fornita prevalentemente tramite siti web, l'ISPRA nel 2014 ha svolto un'indagine sui siti web delle ARPA/APPA, per verificare come le diverse Agenzie realizzino il servizio di informazione sulla normativa ambientale verso le imprese e per valutare il livello di informazione sulla normativa ambientale che viene dato al pubblico.

Da questa indagine è emersa una interessante "fotografia" della situazione attuale, a partire dalla quale è possibile valutare le criticità, i punti di forza, e suggerire eventuali azioni migliorative.

Qui di seguito vengono riportati i risultati più salienti di questa indagine.

In 18 agenzie su 21 vengono date informazioni in merito, anche se in 2 casi tale informazione è parziale; negli altri 3 casi, invece, non viene fornito alcun tipo di informazione a riguardo.

In circa la metà dei casi la normativa ambientale è già accessibile dalla homepage, negli altri la visibilità e quindi la facilità di accesso risulta leggermente inferiore. Le informazioni sono inserite in una sezione dedicata alla normativa solo per alcuni casi: nella maggior parte dei quali normativa è suddivisa per temi ambientali e per tipologia tra normativa comunitaria, nazionale, locale. Comunque, nella maggior parte dei casi, si può accedere alle informazioni sulla normativa dalle varie aree tematiche.

Soltanto in 9 casi è esplicitamente indicata la data di aggiornamento e tale data è inferiore a sei mesi solo in 4 casi.

Tutti i siti informano sulle norme nazionali, mentre le norme di origine UE e di origine locale, prevalentemente Regionale, non sempre sono riportate. In poco più della metà dei siti, è reso integralmente disponibile, e scaricabile, il testo integrale della normativa.

Soltanto in pochi siti le norme sono corredate da spiegazioni e/o interpretazioni per tutti i temi ambientali e dagli obblighi previsti a carico delle organizzazioni.

Soltanto due siti individuano correttamente le autorità competenti per tutti i temi ambientali ed in due casi viene riportata l'informazione sulle sanzioni in caso di inadempienza.

Le informazioni sui controlli effettuati dalle Agenzie sono riportati soltanto in 3 casi per quanto riguarda l'oggetto dei controlli ed in un caso per la frequenza dei controlli.

Non tutti i siti pubblicano le FAQ sulla normativa ambientale ed un riferimento specifico per i contatti.

I risultati ottenuti consentono di effettuare alcune riflessioni su quali dovrebbero essere i requisiti di base delle pagine web dei siti delle ARPA / APPA deputate a fornire informazioni in materia di normativa ambientale.

E' ovvio che si tratta di un argomento complesso in quanto occorre, anzitutto, tenere conto di svariate problematiche, tra le quali:

- il livello della normativa la normativa nazionale e comunitaria è ovviamente la stessa su tutto il territorio italiano, mentre la normativa locale (regionale e provinciale) differisce tra le varie Regioni / Provincie;
- grado di aggiornamento le normative ambientali sono soggette ad aggiornamenti, modifiche ed integrazioni in modo quasi continuo;
- individuazione delle competenti Autorità molti obblighi e adempimenti a carico delle imprese, derivanti da norme sia nazionali che locali, afferiscono a diverse Autorità;
- compiti, ruoli e competenze le leggi Regionali istitutive delle rispettive Agenzie per l'ambiente differiscono tra loro ed attribuiscono compiti, ruoli e competenze non sempre identici tra le diverse Agenzie.

In base a quanto sopra esposto, è praticamente impossibile "progettare" un sito web ideale standard; tuttavia si ritiene utile individuare, sulla base degli esiti dell'indagine effettuata tra i siti web delle ARPA / APPA, alcuni requisiti che renderebbero l'informazione più efficace e fare riferimento, ove possibile, ad esempi che, nel corso dell'indagine citata, sono apparsi particolarmente interessanti per chiarezza, completezza ed efficacia comunicativa.

Nel seguito del presente paragrafo, verranno descritti tali requisiti e verranno citati gli esempi più significativi, suddividendoli per parametri di valutazione.

Accessibilità

Le norme devono essere facilmente accessibili anche per un utente poco esperto. Sarebbe, pertanto, importante che vi si potesse accedere già dalla homepage del sito. Questa possibilità attualmente è offerta solo da 7 Agenzie.

A titolo di esempio, si cita il sito web di APPA Trento ove, direttamente dalla homepage, è possibile accedere alla banca dati della normativa ambientale nonché ad una area denominata "Notiziario giuridico" ove sono riportate le novità nel settore ambientale.

Altro esempio interessante è rilevabile sul sito dell'ARPA Toscana, ove è possibile effettuare una ricerca delle normative ambientali sulla base di criteri multipli, anche se, proprio in considerazione dell'ampiezza e completezza di tale sistema, sarebbe auspicabile che lo stesso fosse reso più facilmente accessibile, ad esempio direttamente dalla homepage.

Inoltre, l'accesso alle norme ambientali dovrebbe essere reso possibile, non soltanto dalla homepage, bensì anche dalle pagine relative alle diverse aree tematiche (aria, suolo, rifiuti, ecc...), ovvero avere una suddivisione per aree tematiche della normativa ambientale, per consentire all'utente di consultare direttamente una normativa di interesse oppure di acquisire informazioni di più ampia portata su una particolare tematica e poi accedere alla relativa normativa.

A titolo di esempio si cita il sito web dell'APPA Bolzano ove, direttamente dalla homepage, è possibile accedere all'area dedicata alla normativa ambientale che viene presentata ripartita tra dodici aree tematiche; inoltre, nelle diverse aree tematiche, è presente un re-indirizzamento alla normativa ambientale pertinente.

Analogamente, anche nel sito di ARPA Basilicata, direttamente dalla homepage, è possibile accedere alla pagina web relativa alla normativa ambientale, suddivisa per tematiche; inoltre, anche da alcune aree tematiche è possibile accedere alla normativa ambientale pertinente.

Aggiornamento

Sicuramente non meno importante dell'accessibilità, l'aggiornamento della normativa deve essere costante e deve riportare la data di aggiornamento in modo che l'utente sia in grado di comprendere se la normativa riportata sul sito rappresenti l'ultimo aggiornamento in materia, oppure se è obsoleta. Questo punto incide molto sulla qualità dell'informazione e sulla percezione, da parte del pubblico, dell'utilità della pagina web.

A titolo di esempio, si citano i siti web dell'ARPA Emilia Romagna e dell'ARPA Friuli Venezia Giulia ove, dalle aree tematiche, è possibile accedere alla normativa ambientale pertinente ed in fondo alla pagina web è indicata la data di ultimo aggiornamento.

Contenuti informativi: tipologie di normativa riportate

Perché l'informazione sia completa, l'utente dovrebbe trovare sul sito un riferimento a tutti i livelli di normativa in vigore nel nostro paese, ovvero, le norme Comunitarie, quelle nazionali e quelle locali (regionali / provinciali), dando maggiore enfasi alla normativa direttamente applicabile. Risulta importante, inoltre, avere la possibilità di consultare il testo integrale delle norme, possibilmente in formato scaricabile. Un'ottima soluzione è rappresentata da un link, per ogni norma citata, al sito "www.normattiva.it" da cui è possibile visualizzare in vari formati e scaricare i documenti desiderati. Inoltre, da questo sito, è possibile capire se la norma a cui si fa riferimento è attuale oppure no.

A tal proposito, si citano i siti web di APPA Trento, APPA Bolzano, ARPA Basilicata e ARPA Puglia ove è riportata la normativa comunitaria, nazionale e regionale/provinciale; in tutti i casi è presente il testo integrale della normativa, scaricabile dal sito.

Inoltre, anche nel caso dell'ARPA Veneto, ARPA Emilia Romagna e ARPA Umbria è possibile scaricare i testi integrali delle norme.

Contenuti informativi: spiegazioni/informazioni di dettaglio

Data la complessità del corpus normativo ambientale, sarebbe auspicabile che, per ogni tematica ambientale riportata, il riferimento alle norme in vigore fosse corredato da spiegazioni sull'applicazione della normativa, ovvero delucidazioni ed interpretazioni, laddove necessario, per chiarire cosa devono fare le imprese in base alla loro tipologia e settore di attività.

L'informazione maggiormente utile alle imprese, in relazione all'applicazione della normativa ed a ciò che viene sollecitato dal Regolamento EMAS, è la presenza di informazioni puntuali, per ogni settore tematico, sugli obblighi e gli adempimenti a carico delle imprese, meglio se suddivise per tipologia,

nonché sulle sanzioni in caso di inadempienza. Si segnala che, in nessun caso, ad oggi sono riportate le sanzioni, che, invece, costituiscono un'informazione molto importante per gli utenti. Questo approccio è utile, ad esempio, nel caso dei vari iter autorizzativi.

Il Regolamento EMAS richiede anche che vengano individuate correttamente le autorità competenti per ogni normativa applicabile. Informazione questa molto importate che, assieme alle procedure autorizzative, dà un valore aggiunto notevole alle pagine informative.

Un ottimo esempio riguardo a questi elementi è costituito dal sito web dell'ARPA Lombardia.

Contenuti informativi: sistema dei controlli

Il D.lgs. 33/2013 sancisce espressamente il diritto per le organizzazioni di avere accesso alle informazioni in materia di controlli ambientali ai quali sono soggette e dei relativi adempimenti rispetto alle leggi ambientali che sono tenute a rispettare. Pertanto, queste informazioni devono essere presenti sui siti web delle Agenzie, tipicamente nella sezione denominata "Amministrazione trasparente", alla voce 'Controlli sulle imprese'. Si tratta, in questo caso, di informazioni obbligatorie nel caso l'Agenzia in questione sia titolare dei controlli sulle imprese in relazione all'applicazione della normativa ambientale.

In particolare, le informazioni utili per le imprese sono costituite dall'oggetto dei controlli/ispezioni, ovvero cosa le Agenzie sono tenute a controllare a seconda del tipo di impresa sottoposta a controllo, e la frequenza delle ispezioni, sempre sulla base della tipologia di impresa.

Informazioni utili aggiuntive potrebbero essere i criteri e le metodologie utilizzate per le ispezioni, nonché informazioni sugli autocontrolli da effettuare.

A titolo di esempio, si cita il sito web dell'ARPA Friuli Venezia Giulia ove, nella sezione denominata "Amministrazione trasparente", alla voce 'Controlli sulle imprese', è riportato:

- l'elenco delle funzioni attribuite ad ARPA da norme specifiche;
- l'elenco delle funzioni di controllo svolte nei settori produttivi che possono generare impatti nell'ambiente:
- l'indicazione che ARPA FVG è in ogni caso preposta all'esercizio delle funzioni di controllo e delle attività tecniche di vigilanza e controllo ambientale ed effettua pertanto sopralluoghi, campionamenti, analisi e relazioni a supporto di Enti locali, Province, Regione e Autorità Giudiziaria;
- un glossario dei principali termini utilizzati nell'ambito delle attività di controllo ambientale. Altri esempi molto interessanti, di come potrebbe essere sviluppata l'informazione relativa all'oggetto

dei controlli, sono costituiti dai siti web di ARPA Lombardia e ARPA Umbria.

Contenuti informativi aggiuntivi: autovalutazione della conformità legislativa

Tra gli strumenti che danno un notevole valore aggiunto al contenuto informativo sulla normativa ambientale e che quindi risultano tra i più utili alle imprese, ci sono senza dubbio i sistemi di autovalutazione della conformità legislativa. Possono essere applicativi online, software da installare o semplici check-list da mettere a disposizione sul proprio sito, che, a seconda della categoria di attività specifica di interesse, mettono in evidenza le normative applicabili e le varie prescrizioni a cui si è soggetti. L'utente stesso, quindi, viene invitato ad effettuare un'auto – analisi dello stato di conformità legislativa alle leggi ambientali a cui è sottoposta la sua impresa, in totale autonomia ed anonimato. Gli applicativi online ed i software sono sistemi molto efficaci, ma anche complessi da gestire, soprattutto in fase di aggiornamento; le check-list sono sistemi meno flessibili ma più semplici da gestire.

Un esempio di sistema semplice ma efficace viene fornito sul sito di ARPA Umbria che mette a disposizione, assieme alle informazioni sulle modalità di svolgimento dei controlli, una scheda di autovalutazione attraverso la quale i Gestori possono verificare il rispetto o meno della normativa ambientale nel caso delle seguenti categorie di aziende:

- Attività industriali soggette ad AIA
- Impianti soggetti a VIA o a verifica di assoggettabilità a VIA
- Imprese industriali e artigianali
- Allevamenti zootecnici
- Frantoi oleari

In questo caso, inoltre, la scheda fornisce anche informazioni sul tipo di sanzione che si applica in caso di inadempienza per ognuna delle prescrizioni riportate, distinguendo tra illecito amministrativo e/o penale; il che da un'idea all'utente della gravità della non conformità riscontrata.

Link a siti di interesse

All'interno delle pagine informative relative alla normativa ambientale, ovvero nelle pagine generali, dovrebbero essere riportati collegamenti ai siti web dei più importanti Organi, Istituzioni ed Amministrazioni che hanno competenza e/o svolgono ruoli in materia di ambiente. Tra questi sicuramente dovrebbero rientrare:

- Dipartimenti provinciali
- Regione
- Provincie
- ISPRA
- Altre ARPA / APPA
- Ministeri
- UE

Inoltre, dovrebbero essere presenti link ad altri Soggetti che possono avere un ruolo importante in materia di ambiente a livello locale.

A titolo di esempio si cita il sito di APPA Bolzano ove, tra vari link, sono annoverati i seguenti:

Convenzione delle Alpi

http://www.alpconv.org

Dolomiti - Patrimonio mondiale Unesco http://www.dolomiti-unesco.org/

http://www.provincia.bz.it/natura/dolomiti/index.html

Servizio Meteo della Provincia http://www.provincia.bz.it/meteo/home.asp

Altro esempio è costituito dal sito dell'ARPA Puglia ove, tra i link, è annoverato, tra gli altri, l'Autorità di Bacino della Puglia.

Feedback ed interfaccia con gli utenti

Allo scopo di valutare l'efficacia delle informazioni fornite tramite il sito web e/o di agevolarne la loro consultazione, sarebbe molto utile avere presente sul sito un contatore dei visitatori, o in ogni caso, avere contezza del numero di accessi alle varie pagine.

Al fine di fornire, invece, un servizio utile alle imprese ed aprire a forme di informazione/assistenza diverse da quelle costituite dal sito web, sarebbe inoltre auspicabile indicare un nominativo di riferimento specifico, in aggiunta all'URP, per le tematiche strettamente inerenti le normative ambientali.

Si ritiene molto importante, inoltre, avere una sezione dedicata alle FAQ, possibilmente suddivisa per aree tematiche, dove inserire le risposte ai quesiti più interessanti e di pubblica utilità posti dalle imprese. Si tratta di uno strumento sicuramente molto utile, che fornisce un valido supporto alle imprese, dando informazioni di dettaglio sull'applicazione della normativa di settore e su casi particolari affrontati, alleggerendo nel contempo le Agenzie che rispondono una volta per tutte agli stessi quesiti.

A titolo di esempio, si cita il sito di ARPA Liguria, ove vengono conteggiati i visitatori online in tempo reale, vengono riportati i nominativi di riferimento per le varie tematiche e vengono riportate anche le domande più frequenti (FAQ).

2.2 Riepilogo delle linee guida per la corretta applicazione dell'Art. 32 del Regolamento 1221/2009 mediante sito web

Parametro	Requisito del sito web
Accessibilità	Si dovrebbe poter accedere alla normativa direttamente dalla
	homepage.
	Dovrebbe essere possibile effettuare una ricerca delle normative
	mediante criteri multipli o per parola chiave.
	Dalle pagine web relative alle diverse aree tematiche si dovrebbe poter
	accedere alla normativa ambientale pertinente o in alternativa
A a ai a ma am ant a	suddividere la normativa ambientale per aree tematiche.
Aggiornamento	La normativa riportata dovrebbe essere aggiornata in modo continuo. Per ogni norma/area tematica dovrebbe essere riportata la data di
	aggiornamento.
Tipologie di	Dovrebbero essere riportate le norme comunitarie, nazionali e locali
normative at	(regionali / provinciali) dando maggiore enfasi alla normativa
normanive	direttamente applicabile.
	Il testo integrale delle norme dovrebbe essere scaricabile.
	In alternativa, è possibile indicare un link (ad es. a <u>www.normattiva.it</u>)
	da cui il testo integrale sia scaricabile.
Spiegazioni /	Le norme dovrebbero essere corredate da spiegazioni sull'applicazione
informazioni di	delle stesse che considerino almeno:
dettaglio	- indicazioni sugli obblighi e sugli adempimenti previsti per le imprese
	- le sanzioni previste in caso di inosservanza
	- le Autorità Competenti per ciascun adempimento.
	Sarebbe auspicabile che le indicazioni sugli obblighi e gli adempimenti
	fossero suddivise per tipologia di impresa.
Sistema dei	In applicazione del D.lgs. 33/2013 devono essere riportate informazioni
controlli	sui controlli che vengono esercitati sulle imprese a fronte delle diverse
	normative applicabili.
	In particolare, per le diverse tipologie di impresa, devono essere
	riportati:
	- l'oggetto dei controlli/ispezioni
	- la frequenza degli stessi. Inoltre dovrebbero essere riportati i criteri e le metodologie utilizzate
	nelle ispezioni, informazioni sugli autocontrolli da effettuare, un
	glossario dei termini ricorrenti nell'ambito delle attività di controllo.
Autovalutazione	Dovrebbero essere resi disponibili sistemi per l'autovalutazione della
della conformità	conformità legislativa da parte delle imprese.
legislativa	Tali sistemi possono essere costituiti da applicativi eseguibili online
0	oppure scaricabili in locale, o da apposite check-list.
	Questi sistemi dovrebbero consentire di estrapolare, per ciascuna
	tipologia di organizzazione, le norme ambientali applicabili, i relativi
	adempimenti a cui l'organizzazione è soggetta e le sanzioni in caso di
	inadempienza.
	Gli applicativi online devono garantire il totale anonimato, nel pieno
I:-1- 1.	rispetto della legge sulla privacy.
Link a siti di	Dovrebbero essere riportati collegamenti ai siti web dei più importanti
interesse	Organi, Istituzioni ed Amministrazioni che hanno competenza e/o
	svolgono ruoli in materia di ambiente, a livello comunitario, nazionale e
	locale, tra i quali almeno i seguenti: • Dipartimenti provinciali
	• Provincia
	• Regione
	• Ministeri
	• UE
	• Altre ARPA/APPA
	• ISPRA

Dovrebbero essere presenti link ad altri Soggetti che possono avere un ruolo importante in materia di ambiente a livello locale.
Dovrebbe essere disponibile una statistica sugli accessi alle pagine web. Le pagine relative alle aree tematiche dovrebbero fornire uno o più nominativi di riferimento specifici, in aggiunta all'URP. Dovrebbe essere presente una sezione dedicata alle FAQ per ciascuna area tematica.

2.3 Altre modalità di comunicazione / informazione

Come già evidenziato ampiamente nei paragrafi precedenti, sicuramente il sistema più utilizzato da tutte le Agenzie per fornire informazioni sulla normativa ambientale è rappresentato dal sito WEB.

Appare però necessario integrare tale importante e fondamentale metodologia di supporto con altre tipologie di assistenza che permettano un approccio più diretto con le imprese e soprattutto di rispondere a quesiti specifici.

In tal senso, anche se in un'Agenzia non sono definite e stabilite azioni e/o attività di informazioni e/o assistenza alle imprese, sicuramente ci deve essere la massima disponibilità verso chiunque richieda informazioni/assistenza, sia telefonicamente, via e-mail o tramite l'URP.

E' opportuno a tale proposito evidenziare che, in genere, le imprese tendono a rivolgersi in modo preferenziale alle associazioni di categoria o alle Camere di Commercio, soggetti che per loro natura sono più vicini alle imprese.

Tale situazione porta inevitabilmente ad avere un'informazione/assistenza alle imprese che alle volte non è completamente esaustiva o precisa, non essendo, per loro natura, le associazioni di categoria e le Camere di Commercio le autorità responsabili dell'applicazione degli obblighi normativi ambientali.

In tal senso, infatti, potrebbe essere interessante valutare la possibilità che le ARPA avviino delle azioni di formazione/informazione rivolte in modo specifico alle associazioni di categoria o comunque ad altri Enti con minor competenza ambientale, ma più vicini al mondo delle imprese (per esempio Camere di Commercio o gli stessi SUAP). Tale attività non è necessario che si esplichi tramite veri e propri corsi di formazione, che richiederebbero un notevole dispendio di risorse e di tempo di cui le ARPA spesso non dispongono, ma anche semplicemente con incontri specifici in cui le Agenzie evidenzino la propria disponibilità a rispondere a quesiti anche tramite semplici richieste telefoniche o via e-mail, sia da parte delle associazioni stesse, che delle singole aziende. Queste ultime, infatti, spesso sono intimorite a rivolgersi ad ARPA, visto sempre come un Ente di controllo.

A tale proposito, per esempio, in Liguria, seppur in modo ancora embrionale, per alcune specifiche tematiche particolarmente problematiche (per esempio rifiuti), si sono creati alcuni contatti con Camera di Commercio, Confindustria e alcune associazioni di categoria che hanno portato, in alcuni casi, a richieste specifiche sull'applicazione delle norme.

Per esempio, si sono avuti momenti di confronto con la Camera di Commercio per l'applicazione del sistema di tracciabilità SISTRI, così che sia le aziende che si sono rivolte ad ARPAL, sia quelle che si sono rivolte alla Camera di Commercio, hanno ricevuto la stessa informazione.

Un ulteriore importante esempio di sinergia tra associazioni ed Enti è stato il progetto presentato da Confartigianato Liguria, sostenuto e in parte finanziato da Regione Liguria e che ha richiesto la partecipazione attiva di ARPAL, e applicato in via sperimentale al settore delle autocarrozzerie, che ha portato alla predisposizione, a cura di un gruppo di esperti di ARPAL e Confartigianato, di una "scheda di audit" che gli esperti di Confartigianato hanno poi utilizzato presso le Aziende per valutare la conformità degli impianti alle normative ambientali di riferimento.

Nell'ambito di questo percorso, si è anche realizzato un momento formativo, rivolto al personale di Confartigianato che successivamente è stato impegnato nell'attività di verifica presso le autocarrozzerie interessate al progetto, durante il quale sono stati approfonditi gli aspetti tecnici e normativi correlati allo svolgimento di tale attività di audit.

Infine, le Agenzie possono rendersi disponibili a rilasciare dati ambientali che possono servire alle imprese per la predisposizione del SGA; per esempio in Liguria, in tal contesto, su specifica richiesta degli Enti stessi, ARPAL - Sezione regionale del Catasto Rifiuti provvede a fornire i dati sulla produzione di rifiuti nel territorio comunale, sulla presenza di apparecchi contenenti PCB, utili per la predisposizione dello Studio di Impatto Ambientale propedeutico alla richiesta di certificazione ISO14001 o Registrazione EMAS.

2.4 Riepilogo delle linee guida per la corretta applicazione dell'Art. 32 del Regolamento 1221/2009 con modalità diverse rispetto al sito web

Modalità	Indicazioni	Applicabilità
Risposta diretta a quesiti	Dovrebbe essere garantita la risposta a chiunque richieda informazioni/assistenza sulla normativa ambientale, sia telefonicamente, via e-mail o tramite l'URP. Massima disponibilità dovrebbe essere garantita in particolare alle imprese, per quesiti specifici riguardanti l'interpretazione della normativa o casi particolari. Le risposte dovrebbero essere rese disponibili al pubblico, ad esempio attraverso la pubblicazione nella sezione delle FAQ o sulle pagine del sito web.	Questa forma di assistenza non richiede particolari risorse ed è particolarmente adatta a risolvere problematiche relative ad interpretazione puntuale della normativa e/o casi particolari non previsti dalla normativa. Poco adatta a rispondere a quesiti di carattere generale, diventa importante qualora il sito web sia carente delle relative informazioni.
Formazione	Corsi di formazione sulla normativa ambientale per area tematica.	Questo tipo di assistenza, che richiede un certo tipo di risorse, è applicabile ai casi in cui si vuole fornire un'informazione approfondita e/o mirata. Adatta sia ad un pubblico generico che ad pubblico omogeneo. E' utile la verifica contestuale dell'efficacia dell'azione formativa.
Formazione/informazione	Incontri formativi/informativi sull'applicazione o l'interpretazione di una norma rivolti a tutte le categorie.	Questo tipo di assistenza richiede meno risorse di un corso di formazione vero e proprio ed è applicabile ai casi in cui si vuole fornire un'informazione specifica su un argomento per risolvere dubbi interpretativi o per chiarire questioni complesse. Adatta anche ad ottimizzare un'informazione specifica verso un pubblico omogeneo.
Formazione/informazione	Incontri di aggiornamento normativo rivolti in modo specifico ad una determinata categoria di impresa.	Questo tipo di assistenza è applicabile ai casi in cui si vuole fornire un'informazione specifica e mirata per un pubblico

Formazione/informazione	Incontri di formazione/informazione rivolti in modo specifico alle Associazioni di categoria, Camere di Commercio, SUAP, ecc	omogeneo. Adatta anche a chiarire dubbi/interpretazioni su casi particolari. Questo tipo di assistenza è efficace per raggiungere con poche risorse un pubblico più ampio, formando/informando le persone che a loro volta trasmetteranno le informazioni ricevute alle imprese.
Collaborazione con altri Enti	Predisposizione, di concerto con Associazioni di categoria, Camere di Commercio, SUAP, ecc di specifiche schede di audit per consentire alle imprese di effettuare un'autovalutazione guidata della propria conformità legislativa. Esperti delle Associazioni di categoria, opportunamente formati, utilizzano tali schede presso le impresa per una valutazione congiunta della conformità normativa.	Questo particolare tipo di assistenza richiede uno sforzo iniziale in termini di tempo e risorse umane impiegate per l'elaborazione della documentazione e di coordinamento con l'Ente con il quale si è attivata la collaborazione. In compenso risulta particolarmente efficace e nel lungo periodo anche poco dispendiosa in termini di risorse.
Dati ambientali	Dovrebbe essere garantita la disponibilità di dati ambientali che possono servire alle imprese per la predisposizione del Sistema di Gestione Ambientale.	Si applica all'esistenza di dati sulla qualità ambientale, come per esempio qualità dell'aria o di un corpo idrico, ma anche dati sulla produzione di rifiuti nel territorio comunale o altri dati utili per predisporre uno Studio di Impatto Ambientale.

3. RUOLO DELLE AGENZIE IN MATERIA DI CONTROLLI – ART. 38 DEL REGOLAMENTO EMAS

In materia di controlli, il ruolo delle Agenzie è chiaro e definito. Come espresso in precedenza, le Agenzie sono chiamate ed effettuare i controlli in quanto delegate dalle autorità competenti a svolgere detto compito, oppure in quanto sono esse stesse i soggetti responsabili dei controlli per quanto riguarda l'applicazione della legislazione ambientale.

I controlli effettuati in materia ambientale possono essere attività derivanti da programmi stabiliti su uno o più anni o attività richieste dalle autorità competenti o da altri soggetti che ne hanno facoltà, oppure per motivi contingenti.

Per quanto riguarda le organizzazioni registrate EMAS, la legislazione nazionale, in questo caso, ha applicato quanto richiesto dall'articolo 38 del Regolamento EMAS ed ha previsto la possibilità di operare delle semplificazioni nei controlli per le organizzazioni EMAS.

La Legge n. 35 del 2012 all'art. 14, intitolato "semplificazione dei controlli", pone tra i principi ispiratori della semplificazione l'effettiva tutela del rischio e al comma 4-f dello stesso articolo, tra i criteri per l'emanazione dei relativi regolamenti, si ha la "razionalizzazione, anche mediante riduzione o eliminazione di controlli sulle imprese, tenendo conto del possesso di certificazione del sistema di gestione per la qualità Iso o altra appropriata certificazione emessa, a fronte di norme armonizzate, da un organismo di certificazione accreditato da un ente di accreditamento designato da uno Stato membro dell'Unione europea ai sensi del Regolamento 2008/765/Ce, o firmatario degli Accordi internazionali di mutuo riconoscimento (Iaf Mla)".

Lo stesso documento costituito dalle Linee Guida in materia di controlli ai sensi dell'art. 14, comma 5 del Decreto Legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito in legge 4 aprile 2012, n. 35, è stato redatto proprio allo scopo di elencare dei criteri che possano essere utilizzati dalle Agenzie per l'attuazione di quanto richiesto dalla Legge n.35/12.

Inoltre, la Direttiva europea n.75/10, art. 23, comma 4, ed il D.Lgs. 46/14, art.7, che ne costituisce il recepimento, individuano, per le imprese soggette alle autorizzazioni integrate ambientali, la registrazione EMAS come uno dei criteri per applicare una riduzione nella frequenza dei controlli.

In questo ambito, le ARPA/APPA, assieme alle autorità competenti, svolgono un ruolo importante nella programmazione dei controlli e possono essere motore di una semplificazione attiva per le organizzazioni registrate EMAS, sia per quanto riguarda la frequenza dei controlli che le modalità con cui tali controlli vengono effettuati.

4. METODOLOGIA PER LA SEMPLIFICAZIONE DEI CONTROLLI SULLE ORGANIZZAZIONI NON APPARTENENTI AL SETTORE INDUSTRIALE

4.1 Semplificazione dei controlli

Come già indicato nella premessa, in questo documento verranno individuate le possibilità di semplificazione dei controlli, per quanto riguarda la frequenza o la modalità degli stessi, nel caso di organizzazioni non industriali.

Per quanto riguarda le organizzazioni industriali, si rimanda alle attività svolte dal Gruppo di Lavoro "Definizione dei criteri per la pianificazione e programmazione dei controlli", afferente all'Area 3 del Programma triennale 2014 – 2016 del SNPA, che si occupa appunto della definizione di criteri per la programmazione delle attività di controllo sulla base della legislazione esistente.

In ogni caso, data la genericità delle proposte e degli esempi riportati nel presente paragrafo, gli stessi possono applicarsi anche ad altre tipologie di organizzazioni di tipo industriale.

Per quanto riguarda le organizzazioni non appartenenti al settore industriale (Enti pubblici, parchi, musei, scuole, istituti di credito, società di servizi, ecc...), è necessario fare una riflessione e trattare il concetto di semplificazione dei controlli partendo dalla tipologia stessa dei controlli che, ad oggi, vengono effettuati.

Infatti, dal confronto tra le Agenzie, è emerso che, tipicamente, prescindendo cioè dalla eventuale richiesta di registrazione EMAS avanzata da un'organizzazione di questo tipo, su queste tipologie di organizzazione non viene effettuato alcun controllo. Spesso, tali organizzazioni non rientrano proprio nei piani di vigilanza previsti dalle Agenzie.

Nondimeno, in fase di prima registrazione, viene chiesto il parere dell'ARPA/APPA, che è vincolante ai fini del rilascio della registrazione EMAS.

Allo scopo comunque di disporre di una base conoscitiva necessaria per delineare le possibili semplificazioni applicabili, ISPRA ha predisposto un elenco dei codici NACE cui queste organizzazioni afferiscono, richiedendo alle Agenzie quali tipi di controlli vengono di norma effettuati su tali organizzazioni.

In altre parole, è necessario comprendere quali controlli vengono effettuati, a prescindere dalla verifica di conformità legislativa richiesta in fase istruttoria di rilascio della registrazione EMAS, ed anche a prescindere dal possesso o meno della registrazione EMAS, così come escludendo situazioni di emergenza, casi di esposti/segnalazioni/lamentele, a seguito di richieste dell'Autorità Giudiziaria e/o altre Autorità

Da questa indagine è emersa una situazione abbastanza variegata sul territorio italiano, anche se va precisato che soltanto 10 Agenzie hanno partecipato all'indagine fornendo il riscontro alla richiesta dell'ISPRA. I dati emersi sono sinteticamente riportati nella tabella che segue.

	Nessun controllo	Vengono controllate periodicamente solo alcune matrici / tematiche / aspetti
Sviluppo di progetti immobiliari (piani urbanistici / territoriali)	7	3
Commercio al dettaglio	5	5
Servizi postali e attività di corriere	7	3
Servizi di alloggio (alberghi, B&B, agriturismi, campeggi)	4	6
Servizi di ristorazione	5	5
Attività editoriali	4	6
Attività di produzione cinematografica	6	3
Attività di programmazione e trasmissione radio / TV	6	4

	Nessun controllo	Vengono controllate periodicamente solo alcune matrici / tematiche / aspetti
Telecomunicazioni (limitatamente all'erogazione del servizio, escludendo quindi le installazioni e relative		
infrastrutture)	6	3
Attività dei servizi di informatica (programmazione, consulenza, software house)	7	3
Attività bancarie, finanziarie, assicurative	7	3
Attività immobiliari	6	2
Attività professionali (avvocati, medici, studi di ingegneria e di architettura,		
<i>ecc</i>)	7	3
Attività della pubblica amministrazione	4	4
Istituti di istruzione e Università	5	4
Attività artistiche, di intrattenimento, sportive e culturali (palestre, musei,		
biblioteche ecc)	5	4
Associazioni (sportive, politiche, sindacali, religiose, ecc)	6	3

Come si vede, per alcune tipologie di organizzazioni, la somma delle Agenzie che non fanno alcun controllo e di quelle che fanno alcuni controlli è inferiore a 10 (numero complessivo delle Agenzie che hanno partecipato all'indagine) poiché alcune Agenzie non hanno risposto ad alcuni dei quesiti posti. Va anche precisato che, in qualche caso, i controlli su queste organizzazioni vengono effettuati sulla base di piani definiti di concerto con Provincia / Regione.

Inoltre, per quanto riguarda le attività che, da parte di alcune Agenzie, vengono sottoposte a controlli solo periodicamente e su alcune matrici/tematiche/aspetti, è possibile, almeno per alcune delle tipologie di organizzazione esaminate, fare le considerazioni di seguito riportate.

Sviluppo di progetti immobiliari (piani urbanistici/territoriali)

Vengono sottoposte a controlli se gestiscono cantieri edili e, quindi, vengono effettuati controlli su scarichi, rumore, polveri, bonifiche.

Attività editoriali

Vengono sottoposte a controlli se è prevista anche attività di stampa. In tal caso sono previsti controlli per le emissioni in atmosfera e per il rumore.

Attività di programmazione e trasmissione radio / TV

Una sola Agenzia (Piemonte) effettua il controllo dei livelli di emissione e delle eventuali prescrizioni VIA.

Attività professionali

Una sola Agenzia (Piemonte) effettua il controllo sugli studi medici ove è previsto lo smaltimento di rifiuti radioattivi e reagenti.

Attività della Pubblica Amministrazione

Vengono sottoposte a controlli solo qualora siano titolari di un'autorizzazione ambientale, per esempio in quanto gestori di isola ecologica (impianti raccolta/trattamento rifiuti) o di un depuratore.

Associazioni sportive

Nelle piscine pubbliche vengono effettuati controlli periodici relativi alla balneabilità secondo quanto previsto dalla normativa vigente, la cui titolarità è però di norma delle ASL, e sugli scarichi delle acque reflue.

Attività delle Università

Nel caso delle Università sono sottoposti a controllo i laboratori per quanto riguarda le autorizzazioni alle emissioni in atmosfera, gli scarichi, i rifiuti.

Attività di ricezione e ristorazione

Per tali attività, i controlli vengono effettuati nel caso in cui abbiano gli scarichi delle acque reflue non allacciati alla fognatura.

Sulla base delle risultanze dell'indagine effettuata, è possibile effettuare alcune considerazioni sulle possibili semplificazioni applicabili.

Anzitutto, va tenuto conto del fatto che, come emerge chiaramente da quanto sopra esposto, su queste tipologie di organizzazioni il sistema dei controlli è già, di norma, decisamente più blando rispetto a quanto applicato al settore industriale.

Inoltre, va ribadito che si tratta del sistema dei controlli da applicare ad organizzazioni, appartenenti alle tipologie sopra elencate, in possesso della registrazione EMAS.

E' fondamentale non perdere di vista questo aspetto poiché esso comporta che, su tali organizzazioni, sia stato sicuramente già svolto un accurato controllo sullo stato di conformità legislativa, in fase di istruttoria di rilascio della registrazione EMAS.

Pertanto, si può in primo luogo pensare ad una riduzione della frequenza dei controlli, rispetto a quanto applicato alle organizzazioni della stessa tipologia che non si siano dotate di un sistema di gestione ambientale.

A titolo di esempio, si riporta il riferimento alla normativa emanata, a questo proposito, dalle Regioni Emilia Romagna, Liguria e Lombardia. Tale normativa è stata elaborata con riferimento alle organizzazioni del settore industriale; pertanto, si ritiene a maggior ragione applicabile anche ad organizzazioni del settore non industriale.

Regione Emilia Romagna, Deliberazione della Giunta Regionale n° 960 del 16/06/1999 "Approvazione della direttiva per il rilascio delle autorizzazioni delle emissioni in atmosfera in attuazione della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale".

L'amministrazione provinciale, per le aziende registrate EMAS e certificate ISO14001, non effettua accertamenti sulla regolarità dei controlli effettuati e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento installati, nonché sul rispetto dei valori limite prescritti. Inoltre, gli autocontrolli sono effettuati a norma di quanto previsto nel relativo sistema di gestione ambientale.

Regione Liguria Adozione della DGR 18/4/14, "Approvazione del piano di controlli ambientali di ARPA Liguria".

La delibera approva, all'interno del Piano dei controlli ambientali di ARPA Liguria, il programma annuale che prevede un orientamento degli interventi di controllo sulla base del rischio inerente le attività controllate (impatti e recidività) e sull'applicazione o meno di un sistema di gestione ambientale EMAS o ISO14001. A partire dal 2014, sono sottoposte a controllo, oltre ad altre aziende IPPC di competenza statale e provinciale, le aziende certificate ISO14001/EMAS nella misura del 5%.

Regione Lombardia L.R. 8 Luglio 2014 n.19 "Disposizioni per la razionalizzazione di interventi regionali negli ambiti istituzionale, economico, sanitario e territoriale". Art. 21 (Semplificazione dei controlli ambientali per le imprese registrate EMAS)

La Legge prevede che i piani delle ispezioni e dei controlli degli impianti di organizzazioni registrate EMAS siano, a parità di rischio e rilevanza ambientale, assoggettati ad una frequenza di controllo inferiore rispetto agli impianti di organizzazioni non registrate.

Inoltre, si può anche pensare a qualche semplificazione delle tipologie e/o delle modalità dei controlli da effettuare. A tale scopo potranno, ad esempio, essere considerati validi gli autocontrolli fatti dall'organizzazione nell'ambito del proprio sistema di gestione ambientale. Del resto, come previsto dal Regolamento EMAS, tali autocontrolli vengono verificati da un verificatore ambientale accreditato dall'Ente Unico di Accreditamento, all'uopo designato in ogni Stato membro dell'UE, secondo quanto previsto dal Regolamento Comunitario 765/2008.

Inoltre, le informazioni relative alle autorizzazioni ambientali ed ai risultati degli autocontrolli, sono tipicamente riportate nella Dichiarazione Ambientale e, quindi, disponibili anche all'ARPA/APPA.

In tal caso nella documentazione dovrebbero essere riportate anche informazioni su eventuali non conformità (ad esempio sforamenti dei parametri), il trattamento delle stesse, l'analisi delle cause della non conformità e la descrizione delle azioni correttive e/o preventive adottate.

Sempre ai fini di una semplificazione dei controlli, potrebbe essere utile valutare le modalità di una eventuale collaborazione attiva tra verificatore ambientale e Agenzie.

Alcune Regioni si sono già attivate in tal senso. Ad esempio, la Liguria e la Lombardia prevedono la possibilità, per le organizzazioni registrate EMAS, che le autocertificazioni o gli autocontrolli sostituiscano le ispezioni in situ. Nel caso della Liguria sono stati elaborati appositi format per la comunicazione di tutte le pertinenti informazioni. La Regione Friuli Venezia Giulia ha approvato delle Linee Guida per rendere più efficaci le procedure di autorizzazione e ispezione ambientale nell'ottica di una semplificazione delle procedure amministrative nel caso di organizzazioni registrate EMAS o certificate ISO14001.

In questi casi, la normativa è stata elaborata con riferimento alle organizzazioni di tipo industriale. Ciò non di meno si ritiene utile riportarne i riferimenti come esempio di applicazione di procedure che possono essere mutuate, con le dovute ulteriori semplificazioni, anche in ambito non industriale:

Regione Liguria, Legge regionale n. 50/2012 "Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2013", Modifiche alla l.r. 20/06, Riduzione dei controlli effettuati da ARPA Liguria per le organizzazioni registrate EMAS e certificate ISO 14001 da un organismo accreditato. (Art. 18- Modifiche alla l.r. 20/06, art.26 bis)

Prevede la possibilità di applicare la normativa in materia di autocertificazioni (DPR n.445 del 28 dicembre 2000) alle imprese registrate EMAS, nel caso le stesse trasmettano autocertificazioni annuali, che attestino la validità della certificazione ambientale, nonché gli opportuni riscontri circa gli autocontrolli effettuati a norma dei relativi sistemi di gestione ambientale, con particolare riferimento al superamento degli eventuali controlli periodici previsti dalle autorizzazioni.

Regione Liguria, D.G.R. 9/2/2010 n. 262 "Approvazione modulistica e modalità organizzative per la semplificazione dei controlli amministrativi a carico delle imprese liguri non IPPC e dotate di sistema di gestione ambientale ISO 14001 o EMAS e avvio sperimentazione."

Sperimentazione di sistemi di autocertificazione dei controlli mediante applicazione di modulistica standard contenente informazioni sulle autorizzazioni in essere, le relative prescrizioni ed autocontrolli, a cui allegare i risultati degli autocontrolli, ed informazioni su ulteriori piani di autocontrollo e buone pratiche di gestione e verifica della conformità legislativa.

Regione Lombardia L.R. 8 luglio 2014 n. 19 Disposizioni per la razionalizzazione di interventi regionali negli ambiti istituzionale, economico, sanitario e territoriale -Art. 21 (Semplificazione dei controlli ambientali per le imprese registrate EMAS)

Al fine di raccogliere informazioni aggiornate sullo stato di conformità degli impianti ricadenti nell'ambito di applicazione del regolamento 2009/1221/CE, gli enti competenti possono richiedere l'invio, da parte delle organizzazioni registrate EMAS, della dichiarazione ambientale redatta in conformità a quanto richiesto, nonché di altra documentazione del sistema di gestione ambientale. L'invio di tale documentazione può ritenersi sostitutivo dei controlli effettuati attraverso ispezioni sul campo.

Regione Friuli Venezia Giulia, Delibera n. 2280 del 28 nov 2014: Linee Guida per l'efficacia delle procedure di autorizzazione e ispezione ambientale e per l'introduzione di semplificazioni delle procedure amministrative per le organizzazioni in possesso di certificazione ambientale ISO 14001 e/o Registrazione EMAS ai sensi del Regolamento CE n. 1221/2009.

Delinea le procedure di semplificazione degli atti amministrativi relativi al rilascio, modifica o rinnovo delle autorizzazioni ed alle attività di ispezione e controllo, riportando gli elementi necessari che le organizzazioni devono garantire per usufruire delle semplificazioni.

Infine, molte organizzazioni lamentano il fatto che, a causa del frazionamento delle competenze sulle diverse matrici ambientali tra vari Enti e, talvolta, anche all'interno della stessa ARPA/APPA, si ritrovano a subire numerose verifiche ispettive, una per ciascuna matrice ambientale, con evidente dispendio di tempo e di risorse.

Pertanto, nel caso in cui si renda comunque necessario effettuare i controlli in situ su più di una matrice, si auspica che tutti i controlli siano effettuati nell'ambito di una stessa verifica ispettiva.

4.2 Riepilogo delle indicazioni per la corretta applicazione dell'Art. 38 del Regolamento 1221/2009 per organizzazioni appartenenti al settore non industriale

Oggetto della	Indicazioni sulla semplificazione	Applicabilità
semplificazione		
Frequenza dei controlli	Dovrebbe essere prevista una riduzione della frequenza dei controlli, rispetto a quanto applicato alle organizzazioni della stessa tipologia che non si siano dotate di un sistema di gestione ambientale.	Applicabile a tutte le organizzazioni non industriali indicate in precedenza, soprattutto nel caso in cui non ci siano parametri da controllare in relazione a limiti emissivi.
Controlli sui limiti emissivi	Come alternativa ai controlli in situ nella valutazione della conformità legislativa delle imprese, si dovrebbe tenere conto degli autocontrolli effettuati dall'organizzazione. Solitamente gli esiti degli autocontrolli vengono pubblicati nella Dichiarazione Ambientale convalidata.	Come alternativa alla semplificazione precedente è particolarmente adatta ai casi in cui la normativa prevede controlli periodici di parametri emissivi.
Controlli sulle autorizzazioni in essere e sui limiti emissivi	Valutare l'opportunità di tenere conto degli esiti delle verifiche effettuate annualmente dal verificatore ambientale accreditato o abilitato. Sempre come modalità alternativa ai controlli in situ, invece di reperire le informazioni dalla Dichiarazione Ambientale, si potrebbe attivare un'efficace collaborazione tra verificatore ambientale e ARPA/APPA. Le ARPA/APPA dovrebbero poter avere accesso parziale alle liste di controllo utilizzate dai verificatori ambientali durante le verifiche a campione sulla conformità normativa.	Analoga alla semplificazione precedente, è adatta sia ai casi in cui la normativa prevede controlli periodici di parametri emissivi, sia per la verifica delle autorizzazioni in essere. In questo caso è importante che l'accesso sia relativo soltanto a ciò che è stato verificato positivamente dal verificatore ambientale.
Ispezioni in situ	Effettuare tutti i controlli contestualmente. Nel caso in cui i controlli riguardano più di una matrice ambientale, gli stessi dovrebbero essere effettuati nell'ambito di una stessa verifica ispettiva.	Nel caso in cui si renda necessario effettuare i controlli in situ, risulta applicabile ai casi in cui le prescrizioni contenute nei permessi riguardano più di una matrice ambientale.

BIBLIOGRAFIA

B. D'Alessandro, M. Masone - DT CER 03/2013 "Informazione, assistenza e controlli per le organizzazioni che aderiscono ad EMAS"

M. Masone, V. Tropea - DT CER 01/2015 - "Indagine sui siti web delle ARPA / APPA"

ALLEGATO

M. Masone, V. Tropea - DT CER 01/2015 - "Indagine sui siti web delle ARPA / APPA"

ALLEGATO

Indagine sui siti web delle ARPA / APPA ing. Marina Masone, ing. Valeria Tropea Servizio CER - ISPRA

1. Introduzione

La normativa ambientale in Italia è molto complessa e, spesso, di difficile interpretazione. Nel corso degli anni si è andato sviluppando un corpus normativo molto ampio, ma talvolta disarticolato e che ha visto la sovrapposizione di norme di livello nazionale, norme di recepimento di direttive comunitarie, norme emanate a livello locale, ecc... Si tratta quindi di un panorama a volte sovrabbondante e nello stesso tempo frammentato in leggi, regolamenti e richiami a decreti di varia natura.

Secondo le attese di parte imprenditoriale, il problema può essere visto da due punti di vista: da un lato l'esigenza di semplificazioni amministrative e dall'altra una costante e corretta informazione sugli obblighi ed adempimenti cui le aziende devono ottemperare.

Un caso particolare riguarda le organizzazioni che desiderano aderire ad EMAS, o che hanno aderito ad EMAS, in quanto esse devono dimostrare di operare nel pieno rispetto delle normative ambientali pertinenti. Una delle difficoltà che le organizzazioni incontrano, e che costituisce elemento di deterrenza all'adesione ad EMAS, è proprio la scarsa disponibilità di informazioni sia sulla normativa ambientale in generale che sulla normativa specifica riguardante il regolamento EMAS.

Va ricordato che il Regolamento EMAS (Reg. UE n. 1221/09) cita espressamente all'art. 32 le disposizioni in materia di informazione e di assistenza, come di seguito riportato:

Articolo 32 "Assistenza alle organizzazioni in materia di rispetto degli obblighi normativi in materia di ambiente"

- 1. Gli Stati membri garantiscono che le organizzazioni abbiano accesso alle informazioni e alle possibilità di assistenza in relazione agli obblighi normativi in materia di ambiente vigenti nello Stato membro interessato.
- 2. L'assistenza comprende i seguenti elementi:
- c) informazioni sugli obblighi normativi applicabili in materia di ambiente;
- d) individuazione delle competenti autorità responsabili dell'applicazione degli obblighi normativi specifici in materia di ambiente che sono stati dichiarati applicabili.
- 3. Gli Stati membri possono assegnare i compiti di cui ai paragrafi 1 e 2 agli organismi competenti o a qualsiasi altro organismo che disponga delle competenze necessarie e delle risorse adeguate per poter svolgere i compiti affidatigli.
- 4. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità responsabili dell'applicazione della legge rispondano almeno alle richieste delle organizzazioni di piccole dimensioni riguardanti gli obblighi normativi applicabili in materia di ambiente che rientrano nel loro ambito di competenza e forniscano informazioni alle organizzazioni in merito agli strumenti finalizzati a dimostrare il rispetto, da parte delle organizzazioni, degli obblighi normativi pertinenti.

Inoltre, per quanto riguarda il livello nazionale, va ricordato che il Decreto Legislativo 33/2013 prevede espressamente il diritto per le organizzazioni di avere accesso alle informazioni in materia di adempimenti relativi alle leggi ambientali e, nel contempo, l'obbligo per le Pubbliche Amministrazioni di rendere disponibili dette informazioni, come di seguito riportato:

Art.25 Obblighi di pubblicazione concernenti i controlli sulle imprese

- 1. Le pubbliche amministrazioni, in modo dettagliato e facilmente comprensibile, pubblicano sul proprio sito istituzionale e sul sito: www.impresainungiorno.gov.it:
- a) l'elenco delle tipologie di controllo a cui sono assoggettate le imprese in ragione della dimensione e del settore di attivita', indicando per ciascuna di esse i criteri e le relative modalita' di svolgimento;
- b) l'elenco degli obblighi e degli adempimenti oggetto delle attivita' di controllo che le imprese sono tenute a rispettare per ottemperare alle disposizioni normative.

Questo concetto è anche espresso dalle Linee Guida in materia di controlli

Punto 5.1 - Chiarezza della regolazione

Occorre garantire ai cittadini e alle imprese la chiara individuazione e l'agevole reperimento delle informazioni sugli obblighi e sui relativi adempimenti imposti dalla normativa.

Le amministrazioni devono far conoscere alle imprese gli obblighi e i relativi adempimenti imposti dalla normativa e rispondere tempestivamente alle richieste di chiarimento sottoposte, assicurandone la più ampia diffusione.

Sebbene il legislatore abbia assegnato ai SUAP, ovvero sportelli unici per le attività produttive, compiti in relazione all'informazione circa gli adempimenti necessari per lo svolgimento delle attività (D.P.R. 160/2010, art.4 comma 3-a)) e i dati necessari per entrare direttamente in contatto con le autorità competenti, comprese quelle competenti in materia di esercizio delle attività di servizi e all'assistenza sul modo in cui i requisiti vengono interpretati ed applicati (D.lgs. 59/2010 art.26), è interessante capire e analizzare se tali attività informative e di assistenza sono già attuate ed in che modo dalle ARPA/APPA. Ciò nasce da alcune considerazioni.

Al momento attuale non in tutto il territorio nazionale gli sportelli unici garantiscono quanto sopra scritto e quindi quanto richiesto dall'art.32 del Regolamento EMAS. In parte questo è dovuto al fatto che la normativa sui SUAP è relativamente nuova e, probabilmente richiede del tempo perché la sua attuazione arrivi a piena maturazione.

Ciò che però risulta evidente è che le modalità ed il livello di dettaglio con cui vengono fornite tali informazioni sono estremamente eterogenee e non sempre sufficienti e chiare. E' legittimo anche pensare che in un'attività informativa strutturata, almeno sulla carta, in maniera così diffusa e capillare, possano esserci anche carenze a livello di competenze. D'altra parte anche il legislatore, conscio di questo rischio, prevede attività formative ad hoc per il personale impiegato in tali attività (Legge 6 agosto 2008 n.133, art.38, comma 5) e collegamenti diretti (D.P.R. 160/2010, art.3, comma 1-e), attraverso la rete informatica con le autorità competenti.

Le ARPA/APPA possono essere esse stesse le autorità competenti, di cui una chiara definizione si trova nell' Art. 8, comma 1, lettera i, del D.lgs. 59/2010, e quindi i soggetti responsabili dei controlli relativamente all'applicazione della legislazione ambientale o, comunque, delegate dalle autorità competenti ad effettuare i controlli di competenza. Questo, per inciso, implica anche che le stesse agenzie siano obbligate a pubblicare quanto richiesto dal D.lgs. 33/2013 sui controlli che devono essere effettuati, la loro frequenza e modalità. Ed infatti, quasi tutte le Agenzie hanno predisposto un'apposita sezione sui loro siti web.

Inoltre poiché le agenzie sono il braccio operativo nell'applicazione della normativa ambientale sono anche le più titolate ed esperte nell'individuazione della normativa ambientale settore per settore ed hanno in sé, per funzione e struttura, le competenze necessarie per fornire assistenza sul modo in cui i requisiti vengono interpretati ed applicati.

Negli anni hanno assunto un ruolo di garante per il bene pubblico costituito dal territorio e dall'ambiente ed oggi sono le istituzioni di riferimento, per i cittadini e per le imprese, in relazione alla corretta applicazione della normativa ambientale.

Infatti, proprio per svolgere questo ruolo, le agenzie, chi più chi meno, hanno messo a punto degli strumenti per diffondere le informazioni in questione. Nella maggior parte dei casi si tratta delle pagine web dell'agenzia stessa, anche se esistono altre forme di informazione quali incontri formativi/informativi, pubblicazioni, etc. Alcune agenzie hanno anche una sezione dedicata alle domande frequenti, proprio per dirimere le questioni relative all'applicazione pratica della normativa, a riprova del loro ruolo in materia. L'importanza dello strumento web e la difficoltà insita nel reperire ed individuare informazioni su altre forme di informazione/formazione in materia di normative ambientali, oltre ché sulla loro valutazione, hanno determinato la scelta dell'oggetto della presente indagine.

Per tutto quanto sopra detto, si è ritenuto importante effettuare una indagine sui siti web delle ARPA/APPA, per verificare come le diverse Agenzie realizzino il servizio di informazione sulla normativa ambientale verso le imprese e per valutare il livello di informazione sulla normativa ambientale che viene dato al pubblico, avendo come riferimento quanto richiesto dall'articolo 32 del Regolamento EMAS. L'obiettivo primario è proprio di verificare se le Agenzie già attuano quanto richiesto dal Regolamento EMAS in materia e il grado di uniformità con cui diffondono le informazioni relative sul territorio nazionale.

Inoltre, si è voluto contestualmente analizzare il tipo di informazione specifica su EMAS che viene fornito alle organizzazioni che intendono aderirvi, tramite i siti web delle ARPA / APPA.

L'analisi è stata effettuata in un arco temporale corrispondente al mese di Luglio 2014 e costituisce quindi una fotografia della situazione di quel periodo. Eventuali modifiche o integrazioni effettuate a posteriori non sono state prese in considerazione.

2. Analisi dei siti

Per poter analizzare i contenuti di tutti i siti web delle Agenzie sono state predisposte preliminarmente due check list: una per la normativa ambientale in generale ed una specifica per EMAS per verificare la presenza di tutte le informazioni di interesse per le organizzazioni che intendono aderirvi, ovvero riguardo a normativa specifica, procedure, vantaggi, costi, agevolazioni, ruolo dell'ARPA / APPA, ecc...

La prima check list, per la normativa ambientale in generale, ha preso in considerazione i seguenti aspetti:

- Esistenza dell'informazione
- Facilità di accesso all'informazione
- > Aggiornamento delle informazioni
- Tipologie di normative riportate
- Presenza del testo integrale delle normative
- Possibilità di scaricare il testo della normativa
- Presenza di spiegazioni, delucidazioni, interpretazioni
- Informazioni sui controlli ai sensi del D.lgs. 33/2013
- Presenza di link ad altri siti di interesse
- Interfaccia con gli utenti ovvero presenza di FAQ e presenza di riferimenti specifici per i contatti
- Presenza di un sistema di autovalutazione della conformità legislativa di supporto alle organizzazioni

La seconda check list, specifica per le informazioni riguardanti lo schema EMAS, ha preso in considerazione i seguenti aspetti:

- Esistenza dell'informazione
- Facilità di accesso all'informazione
- > Tipologie di informazioni riportate
- Presenza del testo integrale dei documenti informativi e delle normative specifiche
- Possibilità di scaricare il testo dei documenti
- Presenza di informazioni su procedure, costi, vantaggi, ecc...
- Presenza di un registro locale delle organizzazioni registrate EMAS
- Presenza di link ad altri siti di interesse
- Presenza di FAQ
- Presenza di riferimenti per i contatti
- Presenza di un software di supporto alle organizzazioni

Le due check list così predisposte sono state poi compilate a valle di un'attenta analisi dei contenuti dei siti web di tutte le ARPA / APPA.

Sono stati analizzati 21 siti web, ciascuno corrispondente ad una ARPA / APPA.

L'analisi è stata effettuata in un arco temporale corrispondente al mese di Luglio 2014 e costituisce quindi una fotografia della situazione di quel periodo. Eventuali modifiche o integrazioni effettuate a posteriori non sono state prese in considerazione.

3. Elaborazioni effettuate

Nel seguito di questo paragrafo vengono presentati i risultati ottenuti dalle elaborazioni effettuate sulle check list relative rispettivamente a Normativa ambientale e ad EMAS.

Va anzitutto precisato che nell'analisi dei siti web è stato simulato il comportamento di un utente poco esperto di normativa ambientale e/o di EMAS, in modo da verificare indirettamente anche la facilità di reperimento delle informazioni da parte di un vasto bacino di utenza.

Normativa ambientale

Anzitutto si è valutato se il sito riporta le informazioni e, come rappresentato nella figura seguente, in 18 agenzie su 21 vengono date informazioni in merito, ma soltanto in 17 casi su 21, ossia l'81%, si è trovata un'informazione completa sulla normativa ambientale. In un caso cioè, l'informazione si limita soltanto ad alcuni temi ambientali. In 3 casi, invece, non viene fornito alcun tipo di informazione a riguardo.






Figura 3.1: Numero di siti web che riportano informazioni sulla legislazione ambientale applicabile

Nel seguito verranno riportati i risultati delle analisi condotte solamente sui siti che riportano informazioni sulla normativa ambientale.

Per quanto riguarda la facilità di accesso alle informazioni, si è ritenuto innanzitutto opportuno valutare il livello di accesso alle stesse, ovvero si è proceduto a verificare quanti passi occorre fare, ossia quanti "click" sono necessari per arrivare alle informazioni, altresì indicabile come livello di "indentazione" dell'informazione. Inoltre è stato valutato se le informazioni sono inserite in una sezione dedicata, e in tal caso se sono suddivise per ambito, o se sono invece suddivise nelle varie aree tematiche. Non sono state fatte valutazioni sulla grafica o sulla posizione dei banner/link perché ritenuto troppo complesso per lo scopo di questa indagine.

In relazione alla prima valutazione, come si vede dalla figura seguente, in 7 casi la normativa ambientale è già accessibile dalla homepage (1 passo, cioè 1 click), ossia la normativa ambientale è riportata in una pagina dedicata accessibile direttamente dalla homepage. In altri 4 casi sono sufficienti due click. In questi casi, quindi, si può affermare che l'informazione risulta visibile abbastanza velocemente ed è facilmente accessibile. Negli altri casi (7) la visibilità e quindi la facilità di accesso risulta un poco inferiore ma comunque accettabile. Infatti in nessun caso il livello di annidamento è superiore a tre.




Figura 3.2: Numero di siti in funzione del livello di accesso all'informazione sulla normativa ambientale applicabile

Dalla figura seguente si evince inoltre che le informazioni sono inserite in una sezione dedicata solo in 6 casi su 18. Cioè nel 33 % dei casi il sito internet riporta una sezione intitolata "normativa" in cui trovare tutta la legislazione.




Figura 3.3: Numero di siti web che contengono una sezione dedicata alla normativa ambientale applicabile

In tali casi, si ha che in 5 casi su 6 la normativa è suddivisa per ambito/settore di appartenenza e per tipologia tra normativa comunitaria, nazionale, locale, ecc ... Si segnala, inoltre, come esempio di buona prassi in caso di sezione dedicata alla normativa ambientale, che due Agenzie hanno realizzato una banca dati sulla normativa con possibilità di ricerca. In un caso la ricerca è limitata al settore tematico e alle parole chiave mentre nell'altro caso è possibile effettuare una ricerca con più criteri.

Si è poi proceduto a verificare i casi in cui le informazioni sono inserite nelle varie aree tematiche e si è osservato che ciò avviene in 17 casi su 18 ovvero, a prescindere dal fatto che siano contenute o meno in una area dedicata, in tutti i siti internet delle agenzie che riportano informazioni sulla normativa ambientale, tranne uno, è possibile accedere alla pertinente normativa ambientale direttamente dalle aree tematiche (aria, acqua, rifiuti, agenti fisici, biodiversità, certificazioni ambientali, ecc...). In particolare in 4 dei 6 siti che hanno una sezione dedicata alla normativa, dalle aree tematiche si rimanda all'area dedicata.





Figura 3.4: Numero di siti web che contengono informazioni sulla normativa applicabile all'interno delle sezioni dedicate alle tematiche ambientali

Entrambe le situazioni portano in sé dei vantaggi. Se la normativa ha una sezione dedicata, risulta nel complesso più facilmente accessibile e reperibile. Inoltre si ha una visione d'insieme sulla normativa ed è più facile effettuare ricerche. D'altra parte, nel secondo caso, la normativa può essere contestualizzata ed è più facile inserire spiegazioni e altri contenuti correlati. La soluzione che prevede entrambe le tipologie di accesso alla normativa ambientale sembra quindi essere l'ideale.

Per quanto riguarda il livello di aggiornamento, si è verificato se le informazioni sono aggiornate a meno di sei mesi. Soltanto in 9 casi su 18 è esplicitamente indicata la data di aggiornamento e tale data è inferiore a sei mesi solo in 4 casi. Il che purtroppo ci fornisce un quadro della situazione non certo positivo. In 9 casi su 18, ovvero nel 43% dei casi, non è proprio riportato il grado di aggiornamento delle norme riportate. Non appare quindi chiaro se le informazioni siano o meno aggiornate.






Figura 3.5: Numero di siti web la cui data di aggiornamento risale a meno di sei mesi


Un pubblico non esperto, infatti, non è in grado di capire dal contenuto informativo se l'informazione è aggiornata. Questo punto incide molto sulla qualità dell'informazione e sulla percezione da parte del pubblico dell'utilità della pagina web. Si segnala che in un caso, pur essendo la normativa aggiornata, non lo era la data di aggiornamento.

In relazione ai contenuti dell'informazione, si è analizzato prima di tutto la tipologia delle normative delle quali si riportano informazioni, ovvero il livello normativo (comunitario, nazionale, locale). Successivamente si è tenuto conto del fatto se veniva riportato il testo completo della norma in questione o se era presente soltanto un riferimento ad essa e contestualmente se poteva essere scaricato il documento con il testo della normativa.

Infine si è valutato se oltre alle norme venivano fornite informazioni aggiuntive come spiegazioni, interpretazioni, delucidazioni o informazioni sugli obblighi previsti a carico delle organizzazioni e le relative sanzioni.

Per quanto riguarda il livello della normativa riportata (ossia se Comunitaria, Nazionale o Regionale), si è osservato che nella maggior parte dei siti web, sono riportate informazioni su tutti e tre i livelli normativi ed in particolare, le norme nazionali sono riportate in tutti i casi e tale dato è congruente con il fatto che le informazioni sulle norme, intese nel complesso del quadro normativo, sono riportate in 17 casi più un caso in cui sono riportate parzialmente. Quindi, nei casi in cui il sito web riporta informazioni sulla normativa, queste riguardano sempre almeno le norme nazionali.

Per quanto riguarda le norme di origine UE e di origine locale, prevalentemente Regionale, queste sono riportate in 16 casi. La figura seguente illustra quanto sopra descritto.







Figura 3.6: Numero di siti web riportano informazioni su normative nazionali, europee, regionali/provinciali

E' doveroso segnalare che per qualche sito, alcuni temi ambientali mancano di qualsiasi informazione riguardante le normative nazionali e/o europee, in tal caso l'informazione si ritiene parziale. L'informazione sulla normativa locale è nel complesso invece completa. In tre casi l'informazione sulla normativa risulta molto chiara e come nota di merito, si segnala il caso in cui per i temi ambientali riguardanti l'AIA e la VIA è stato predisposto un sito a parte con informazioni molto accurate ed esaustive.

In relazione alla presenza sul sito web del testo integrale della normativa, come si evince dalla figura che segue, solo in 10 casi esso è reso integralmente disponibile e in due casi è disponibile solo per alcune normative. In tutti gli altri casi le norme vengono solamente citate.



 SI
 10
 56%

 NO
 6
 33%

 IN PARTE
 2
 11%

Figura 3.7: Numero di siti web che riportano il testo integrale delle norme

Inoltre, sempre in merito al testo delle normative si è visto che, come riportato nella figura che segue, laddove il sito riporta il testo integrale della norma, esso è anche scaricabile, ovvero in 10 casi i documenti contenenti il testo integrale delle norme sono tutti scaricabili, mentre in due casi sono scaricabili soltanto i testi di alcune normative. A volte si è trovato che i link per scaricare o per visualizzare il testo della relativa norma erano non funzionanti.






Figura 3.8: Numero di siti web nei quali le norme sono scaricabili

Un altro aspetto che è stato preso in considerazione nell'analisi è il fatto se le norme siano o meno corredate da spiegazioni / delucidazioni / interpretazioni e/o che siano esplicitamente spiegati gli obblighi / adempimenti a carico delle imprese ed individuate le relative autorità competenti. Questi ultimi due punti sono strettamente correlati alle richieste dell'art.32 del Regolamento EMAS. Da ultimo ma di certo non meno importante, informazioni sulle sanzioni in caso di inadempienza. Per quanto riguarda la presenza sui siti web di spiegazioni / delucidazioni / interpretazioni, queste sono presenti in 3 casi per tutti i temi ambientali ed in 11 casi soltanto per alcuni, come si evince dalla





figura che segue.



Figura 3.9: Numero di siti web in cui le norme sono corredate da delucidazioni/spiegazioni

Per quanto riguarda gli obblighi / adempimenti previsti a carico delle organizzazioni sono riportati in un caso per tutti i temi ambientali ed in 5 casi soltanto per alcuni temi. Quindi nel 67% dei casi non si ha rispondenza con quanto disposto dal Regolamento EMAS.







Figura 3.10: Numero di siti web che riportano gli obblighi/adempimenti a carico delle organizzazioni

L'analisi dell'individuazione delle autorità competenti ha rilevato che soltanto due siti individuano correttamente le autorità competenti per tutti i temi ambientali. Buona parte dei siti riporta tale informazione almeno parzialmente ed emerge che quasi tutti questi siti indicano le competenze principalmente in materia di IPPC e VIA.



SI	2	11%
NO	5	28%
IN PARTE	11	61%


Figura 3.11: Numero di siti web che individuano correttamente le autorità competenti

Per quanto riguarda le sanzioni in caso di inadempienza, soltanto in due casi tale informazione viene riportata parzialmente. In tutti gli altri casi l'informazione è assente, quindi si può dire che nessun sito riporta un'informazione completa a riguardo.

Riassumendo si può dire che le agenzie danno una qualche informazione in merito a quali siano le norme per le specifiche tematiche, anche se a volte l'informazione non è completa. In circa la metà dei casi è possibile visualizzare o scaricare il testo integrale della normativa e per i siti in cui le norme sono corredate da commenti che aiutano l'utente a capire, questo viene fatto in modo parziale. Molto poche sono le informazioni più dettagliate e specifiche che riguardano gli obblighi da rispettare e nulle le informazioni riguardanti eventuali sanzioni. L'individuazione delle autorità competenti avviene in maniera più diffusa ma limitata ad un gruppo specifico di norme.

Si è poi provveduto ad analizzare la presenza sui siti di informazioni connesse con gli obblighi previsti per le PP.AA. dal D.lgs. 33/2013 che sancisce espressamente il diritto per le organizzazioni di avere accesso alle informazioni in materia di controlli ai quali sono soggette e degli adempimenti relativi alle leggi ambientali che sono tenute a rispettare. Queste informazioni solitamente vengono pubblicate, assieme ad altre cose, in una sezione denominata "Amministrazione trasparente", alla voce 'Controlli sulle imprese'.

In particolare, per quanto riguarda le informazioni sulla frequenza di controlli / ispezioni soltanto un'Agenzia riporta dette informazioni, mentre 9 Agenzie riportano il link con l'indicazione che tale area del sito è in corso di elaborazione. La situazione è riportata nella figura seguente. Degli altri 11 casi (sul totale di 21 Agenzie), si ha che tre agenzie non pubblicano le suddette informazioni giustificandosi sulla base del fatto che non sono tenute in quanto non autorità di controllo. Nel caso di un'altra agenzia l'informazione veniva fornita attraverso un link ad un sito esterno non funzionante e quindi è stata considerata come mancante. Nei rimanenti casi non si hanno informazioni a riguardo.







Figura 3.12: Numero di siti web che pubblicano le informazioni secondo l'art.25, comma 1-a del D.Lgs. 33/2013

Per quanto riguarda le informazioni sull'oggetto dei controlli / ispezioni soltanto in 3 casi sono riportate dette informazioni, mentre in 9 casi, coerentemente con quanto sopra esposto, è riportato il link con l'indicazione che tale area del sito è in corso di elaborazione. Anche in questo caso vale quanto sopra esposto per le rimanente situazioni. Il dettaglio è riportato nella figura seguente.







Figura 3.13: Numero di siti web che pubblicano le informazioni secondo l'art.25, comma 1-b del D.Lgs. 33/2013


In definitiva su questo aspetto, possiamo dire che pochissime sono le informazioni relative ai controlli sulle imprese come richiesto dal D.lgs. 33/13 e quindi, ad eccezione di una, le Agenzie non si sono ancora adeguate a quanto richiesto dal D.lgs. 33/13.

Un'altra parte di analisi dei siti web delle agenzie ha poi riguardato altre informazioni aggiuntive. Si è quindi proceduto a valutare la presenza sui siti web di collegamenti ad altri Soggetti di interesse; la situazione è mostrata nella figura che segue da cui si evince un panorama molto variegato.



Dipartimenti provinciali	6 29%
Regione	14 67% 3 14%
Provincie	3 14%
ISPRA	14 67%
Ministeri	13 62%
UE	12 57%
ALTRO	16 76%
	l

Inoltre si è cercato di valutare se le agenzie utilizzano strumenti di monitoraggio quali contatori dei visitatori e si è appurato che la presenza di un contatore dei visitatori si ha in soli 5 casi su 21, come riportato nella figura che segue.







Figura 3.15: Numero di siti web in cui vi è un contatore dei visitatori

Altro aspetto rilevante che è stato preso in considerazione, riguarda l'interfaccia con gli utenti, che è stata valutata in termini di presenza sui siti web di FAQ e dei riferimenti per i contatti.

Riguardo il primo punto, le FAQ sulla normativa ambientale sono riportate in 7 casi su 21, di cui 1 in parte (nel senso che le FAQ sono relative soltanto a pochi temi ambientali), come si evince dalla figura che segue.




SI	6	29%
NO	14	66%
IN PARTE	1	5%

Figura 3.16: Numero di siti web che pubblica le FAQ

Si rileva quindi che uno strumento molto utile, che potrebbe essere una modalità di assistenza per le organizzazioni, viene invece usato molto poco.

Per quanto riguarda il riferimento per i contatti, in 11 casi è riportato un nominativo specifico per le norme ambientali, mentre negli altri casi si rimanda all'URP. Si ha quindi una situazione in cui, tutte le agenzie pubblicano almeno i contatti dell'ufficio relazioni con il pubblico, così come richiesto dalla normativa vigente. Circa la metà si spinge oltre pubblicando anche i riferimenti del personale che si occupa dei temi ambientali specifici, cosa che si ritiene una buona prassi.






Figura 3.17: Numero di siti web che pubblicano riferimenti specifici per contatti

Infine, si ritiene interessante citare che in un caso è stata rilevata la presenza di un sistema di autovalutazione della conformità legislativa, che è predisposto sotto forma di check list, è applicabile ad alcune categorie di organizzazioni e, pur non indicando esplicitamente il tipo di sanzioni per inadempienza, distingue tra illeciti amministrativi e penali.

EMAS

Anzitutto si è valutato se il sito riporta le informazioni e, come rappresentato nella figura seguente, soltanto in 18 casi su 21, ossia l'86%, si è trovata una o più pagine informative su EMAS. In un caso l'informazione si limita al numero di registrazioni regionali negli ultimi anni, ma si tratta dell'unica agenzia che non è parte attiva nella procedura di registrazione EMAS.







Figura 3.18: Numero di siti web che riportano informazioni su EMAS

Nel seguito verranno riportati i risultati delle analisi condotte solamente sui siti che riportano informazioni su EMAS.

Per quanto riguarda la facilità di accesso alle informazioni, si è ritenuto innanzitutto opportuno valutare il livello di accesso alle stesse, ovvero si è proceduto a verificare quanti passi occorre fare per arrivare alle informazioni, ossia quanti "click" sono necessari, altresì indicabile come livello di "indentazione" dell'informazione. Inoltre è stato valutato se le informazioni sono inserite o meno in una sezione dedicata. Non sono state fatte valutazioni sulla grafica o sulla posizione dei banner/link perché ritenuto troppo complesso per lo scopo di questa indagine.

Come si vede dalla figura seguente, in 5 casi le informazioni su EMAS sono accessibili facendo un solo click, direttamente dalla homepage, in altri 8 casi sono necessari due click. In questi casi, quindi, si può affermare che l'informazione risulta visibile abbastanza velocemente ed è facilmente accessibile. Negli altri casi il livello di indentazione è superiore, dunque la visibilità e quindi la facilità di accesso risulta un poco inferiore ma comunque accettabile. In un caso il livello di annidamento è superiore a tre e questo comporta una difficoltà superiore nel reperire l'informazione.







Figura 3.19: Numero di siti web in funzione del livello di accesso all'informazione Su FMAS

Inoltre, si segnala che le informazioni sono inserite in una sezione dedicata in 17 casi sui 18 che le riportano, come è logico aspettarsi. Nell'unico caso in cui ciò non avviene si tratta di un'Agenzia che non è parte attiva nella procedura di registrazione EMAS.

Per quanto riguarda il livello di aggiornamento, si è verificato se le informazioni sono aggiornate a meno di sei mesi. Soltanto in 12 casi su 18 è esplicitamente indicata la data di aggiornamento e tale data è inferiore a sei mesi solo in 3 casi. In 6 casi su 18 non è proprio riportato il grado di

aggiornamento delle informazioni riportate. Purtroppo, in almeno tre casi, come si vedrà in seguito, è stato constatato che le informazioni non vengono aggiornate da molto tempo.







Figura 3.20: Numero di siti web la cui data di aggiornamento, per le pagine EMAS, risale a meno di sei mesi

Per quanto riguarda la tipologia di informazioni riportate, si è proceduto ad analizzare l'esistenza di mere pagine informative o la presenza di approfondimenti contenenti linee guida, newsletter, etc.. Inoltre è stata analizzata la presenza o meno del testo integrale dei documenti informativi e delle normative/procedure specifiche di EMAS e la possibilità di scaricare il testo dei documenti.

Dall'analisi dei siti è emerso che pagine descrittive sono presenti in tutti i 17 casi in cui l'informazione su EMAS è comunque riportata. Le normative specifiche sono riportate in 11 casi e le procedure solo in 4 casi, di cui uno parzialmente. Il grafico che segue mostra la situazione.




pagine descrittive	17	94%
newsletter	0	0%
articoli	1	6%
manuali / linee guida	3	17%
normative specifiche	11	61%
procedure	4	22%

Figura 3.21: Numero di siti web in funzione della tipologia di informazioni su EMAS riportate

Purtroppo è necessario segnalare anche che in tre casi le informazioni riportate sono obsolete in quanto fanno riferimento al regolamento EMAS precedente, il n. 761 del 2001 ormai abrogato da quattro anni.

I documenti sono scaricabili in 10 casi su 18 come di seguito mostrato. Questo è vero in particolar modo laddove sono riportate le normative specifiche o le procedure inerenti EMAS.



 SI
 10
 56%

 NO
 8
 44%

 IN PARTE
 0
 0%

Figura 3.22: Numero di siti web in cui i documenti relativi ad EMAS sono scaricabili

Nel seguito si è analizzato nel dettaglio che tipo di informazioni vengono fornite riguardo ad EMAS. Ovvero la presenza di informazioni sul percorso di registrazione e sul suo mantenimento, sui vantaggi e costi di EMAS, sulle agevolazioni previste per EMAS dalla normativa in essere ed il ruolo dell'ARPA nella registrazione EMAS.

Come si vede dal grafico che segue, il percorso per l'ottenimento della registrazione e per il suo mantenimento è riportato il 11 casi, mentre il ruolo dell'ARPA in 12 casi. Per quanto riguarda le informazioni relative ad i vantaggi e costi di EMAS, vengono riportate soltanto in 10 siti su 18, e nella metà di tali casi, vengono riportate informazioni soltanto sui vantaggi e non sui costi.

E' singolare notare che si parla di vantaggi per l'adesione ad EMAS in 10 casi ma le agevolazioni sono citate solo in 4 casi.




Figura 3.23: Numero di siti web in funzione della contenuto informativo relativo ad EMAS

Un discorso a parte merita l'analisi della presenza o meno di un registro locale delle organizzazioni registrate EMAS. Si è constatato che l'elenco delle organizzazioni registrate nella specifica Regione è presente solo in 8 casi su 18 e non sempre i dati sono aggiornati. In un caso risalgono addirittura al 2009.





Figura 3.24: Numero di siti web che pubblicano un registro locale delle organizzazioni registrate

Un'altra parte di analisi dei siti web delle agenzie ha poi riguardato altre informazioni aggiuntive. Si è quindi proceduto a valutare la presenza sui siti web di link ad altri Soggetti di interesse. Particolare importanza assume in questo contesto, la presenza dei collegamenti al sito dell'ISPRA/Comitato EMAS-Ecolabel, al registro nazionale ed al registro europeo. La situazione è mostrata nella figura che segue da cui si evince che la maggior parte delle Agenzie riporta il collegamento con il sito dell'organismo competente (13 su 18) ed in misura minore con la Comunità Europea. Poche sono le Agenzie che fra i collegamenti ne inseriscono anche uno diretto al registro nazionale (5) e pochissime quelle che riportano un collegamento diretto al registro europeo (2). Anche in questo caso si sono purtroppo palesate situazioni di informazioni non aggiornate, come ad esempio riferimenti al Sincert al posto di Accredia e collegamenti non più attivi.



Nel complesso si può dire che le informazioni su EMAS ci sono ma nella maggior parte dei casi si limitano a poche pagine descrittive senza approfondimenti e spesso senza dare un'informazione esaustiva. In poco meno della metà dei casi mancano anche informazioni importanti come la normativa di riferimento ed il percorso di registrazione. In un caso si danno soltanto dei brevi cenni sotto alla voce SGA, elencando i regolamenti di riferimento (anche quelli obsoleti) a cui sono associati collegamenti non funzionanti. In alcuni casi le informazioni poi sono fuorvianti come nel caso del riferimento al regolamento abrogato o in un caso in cui non solo non è descritto l'iter di registrazione e non viene citato il ruolo che hanno le Agenzie, l'ISPRA o il Comitato, ma si lascia intendere che la registrazione si ottenga semplicemente ad avvenuta convalida della DA.

Fa riflettere il fatto che mentre da una parte le Agenzie prevedono di effettuare attività di promozione per EMAS, dall'altra in alcuni casi falliscono nell'informare adeguatamente le organizzazioni, attraverso i siti web, sulle agevolazioni presenti in Italia per chi aderisce allo schema.

Anche nel caso della informazioni relative ad EMAS, si è cercato di valutare se le agenzie utilizzano strumenti di monitoraggio quali contatori dei visitatori. Dall'analisi dei siti è emerso che la presenza di un contatore dei visitatori si riscontra in soli 3 casi su 18, come riportato nella figura che segue.




Figura 3.26: Numero di siti web, le cui pagine relative ad EMAS contengono un contatore di visitatori

Analogamente a quanto fatto per le informazioni relative alla normativa, anche nel caso delle informazioni specifiche su EMAS si è preso in considerazione l'esistenza di una qualche interfaccia con gli utenti. A tale scopo è stata valutata la presenza sui siti web di FAQ e di riferimenti per i contatti specificatamente per le problematiche afferenti l'applicazione di EMAS.

Riguardo il primo punto, le FAQ su EMAS sono riportate in 1 solo caso su 18. Sebbene nel caso delle informazioni relative ad EMAS le FAQ possano essere considerate meno importanti per le organizzazioni di quanto lo siano nel caso di informazioni sull'applicazione della legislazione

ambientale, rimangono tuttavia utili strumenti di comunicazione che, come risulta, non vengono di fatto utilizzati.

In relazione ai riferimenti per i contatti, invece, la situazione è leggermente migliore, essendo 7 i casi in cui è riportato un nominativo specifico per EMAS, considerando anche che tale numero corrisponde ad 11 nel caso delle informazioni relative alla normativa.




Figura 3.27: Numero di siti web che pubblicano riferimenti per i contatti specifici per EMAS

Infine, anche in questo caso è stata analizzata la presenza o meno di un qualche software di supporto, nello specifico per l'adesione ad EMAS, ed è risultato che nessuna Agenzia ha messo a disposizione del pubblico sul proprio sito tale tipo di supporto.

Conclusioni

Riepilogando, per il presente lavoro, sono stati analizzati 21 siti web, ciascuno corrispondente ad una ARPA/APPA, in un arco temporale corrispondente al mese di Luglio 2014, rappresentando quindi una fotografia della situazione relativa ad un dato periodo.

Dall'analisi dei siti web delle Agenzie per l'ambiente, emerge un panorama eterogeneo, che riflette la disomogeneità di organizzazione delle Agenzie dislocate nei vari territori. Questa eterogeneità risulta più marcata ed evidente nel caso delle informazioni relative alla normativa ambientale e di meno nel caso delle informazioni relative al Regolamento EMAS. In entrambe le situazioni ben tre Agenzie non portano alcuna informazioni in merito e non si tratta delle stesse Agenzie per tutte e due i tipi di informazione. Questo dato, di per sé, è indicativo del diverso livello di organizzazione delle varie Agenzie.

Per quanto riguarda le informazioni sulla normativa ambientale applicabile, la situazione risulta molto disomogenea anche perché è più vasto l'argomento trattato, modulabile in diversi temi ambientali. In questo caso, il punto debole dei siti analizzati è sicuramente l'aggiornamento delle pagine in questione, o quanto meno la comunicazione di tale aggiornamento. Infatti, pochissimi sono i siti in cui si è sicuri di trovare informazioni aggiornate ed il fatto, poi, che non sia indicato in 9 casi su 21 il grado di aggiornamento della normativa ambientale può rivelarsi critico per un utente che non è in grado di sapere con certezza se le norme riportate, e quindi anche i relativi obblighi, adempimenti e sanzioni, siano attualmente in vigore.

In generale, si può dire che gran parte delle Agenzie forniscono informazioni relative a quali siano le norme ambientali applicabili nei vari contesti, ma il grado di approfondimento è molto diverso. Non tutte riportano il testo integrale della normativa e pagine che contengono anche delucidazioni e spiegazioni. Molto pochi sono i siti che portano informazioni sugli obblighi /adempimenti previsti a carico delle organizzazioni e sull'individuazione delle autorità competenti, che è il cuore delle informazioni da fornire alle organizzazioni nell'ottica di quanto scritto nell'articolo 32 del regolamento EMAS e non solo. Analogamente, infatti, anche nel caso di informazioni obbligatorie secondo il D.lgs. 33/13 la situazione complessiva è carente, poiché quasi nessuna Agenzia si è adeguata a quanto richiesto dal suddetto Decreto. Sicuramente emergono dei casi di eccellenza, in cui l'informazione è curata, completa ed aggiornata ed anche dei casi di best practice: esempio sono i database delle normative con motore di ricerca e la presenza di un sistema di autovalutazione della conformità legislativa, di cui si è detto in precedenza. Il quadro complessivo della situazione rimane però di un'informazione non esaustiva, in quanto mancante di informazioni pratiche e di dettaglio che

aiuterebbero moltissimo le imprese nell'attuazione della normativa. Un altro punto poco attuato risulta la pubblicazione delle FAQ che potrebbero essere utilizzate come una sorta di assistenza alle organizzazioni.

In conclusione, per dare una risposta relativamente allo scopo principale di questa indagine, la maggior parte delle Agenzie non attua quanto richiesto dal Regolamento EMAS. Sulla base di quanto espresso in premessa, invece, si ritiene importante che tali informazioni vengano date proprio dalle APPA/ARPA. Una nota positiva può essere rilevata nel fatto che, comunque, la maggior pare delle Agenzie ha già predisposto una sezione del proprio sito per la futura pubblicazione di quanto richiesto dal D.lgs. 33/2013 che coincide, in parte, con quanto richiede l'art.32 del Reg. EMAS. Si spera quindi che, a breve, almeno questo punto sia attuato.

Anche nel caso delle informazioni relative ad EMAS, si ha che gran parte delle Agenzie riportano informazioni in materia, per lo più dando informazioni generali sul percorso di registrazione e sulla normativa di riferimento. Spesso le informazioni risultano però poco aggiornate e falliscono nel dare l'informazione corretta. E' chiaro che questo è il classico caso di informazioni che per loro natura cambiano poco frequentemente ed è quindi comprensibile che si possa perdere la percezione della necessità di una loro revisione. Non è però giustificabile il riferimento a normative abrogate da diversi anni. Sarebbe inoltre auspicabile che tutti i siti delle Agenzie riportassero un registro locale delle organizzazioni registrate o, almeno, un collegamento diretto al registro nazionale. A tal proposito si ritiene importante anche che siano presenti (e funzionanti) i collegamenti ad altri siti, soprattutto a quello del Comitato EMAS-Ecolabel/ISPRA.

Si nota comunque, in maniera diffusa, una carenza d'informazione locale proprio laddove il sito EMAS nazionale non riesce e non può per sua natura essere esaustivo e tempestivo. Nel caso, cioè, delle informazioni circa le agevolazioni/semplificazioni o i contributi regionali e/o locali destinati alle organizzazioni che sono già registrate EMAS o che vogliano intraprendere il percorso di registrazione. In generale, dare informazioni sui benefici di EMAS, anche a livello nazionale, rappresenta una delle azioni più importanti ed efficaci da fare nel caso le Agenzie vogliano promuovere lo schema EMAS.